SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 giugno 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Verona

Università di Ancona

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 1998.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Casalnuovo Monterotaro, Celenza Valfortore, Rocchetta Sant'Antonio, San Marco la Catola, Lucera, Canosa, Spinazzola della regione Puglia e nel territorio del comune di Siderno della regione Calabria colpiti da gravissimi dissesti idrogeologici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato gli eccezionali ed estesi dissesti idrogeologici che interessano il territorio dei comuni di Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Casalnuovo Monterotaro, Celenza Valfortore, Rocchetta Sant'Antonio, San Marco la Catola, Lucera, Canosa, Spinazzola della regione Puglia come accertato dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche;

Considerato l'eccezionale ed esteso dissesto idrogeologico che interessa il territorio del comune di Siderno della regione Calabria, come accertato dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche;

Considerato che i citati dissesti idrogeologici creano grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerato altresì che la natura degli eventi e l'entità dei danni è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire il ripristino delle normali condizioni di vita;

Ritenuta l'urgenza di fronteggiare tali situazioni di emergenza determinandone la durata e l'estensione territoriale;

Viste le richieste delle regioni Puglia e Calabria per la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, nella riunione del 22 maggio 1998;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 1999 lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Casalnuovo Monterotaro, Celenza Valfortore, Rocchetta Sant'Antonio, San Marco la Catola, Lucera, Canosa, Spinazzola e Siderno colpiti dai dissesti idrogeologici di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1998

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
NAPOLITANO

98A4578

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 maggio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Oristano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 955/SEGR. del 6 maggio 1998 con la quale l'ufficio del registro di Oristano ha comunicato la chiusura ed il mancato funzionamento dell'ufficio stesso nei giorni 5 e 6 maggio 1998 per il trasloco delle pratiche, degli arredi e delle attrezzature informatiche nei locali dell'adiacente ufficio distrettuale delle imposte dirette in modo da permettere l'esecuzione dei lavori previsti per l'attivazione dell'ufficio delle entrate, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Diparti-

mento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Oristano è accertato nei giorni 5 e 6 maggio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 7 maggio 1998

Il direttore regionale: Di Iorio

98A4583

DECRETO 12 maggio 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Tempio Pausania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 712 del 12 maggio 1998 con la quale l'ufficio del registro di Tempio Pausania ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio stesso nel giorno 11 maggio 1998 per l'adesione di tutto il personale all'assemblea sindacale indetta dalle OO.SS. CGIL, CISL e UIL, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Tempio Pausania è accertato nel giorno 11 maggio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 12 maggio 1998

Il direttore regionale: Di Iorio

98A4584

DECRETO 15 maggio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Albano Laziale.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 838 del 4 maggio 1998 con la quale l'ufficio del registro di Albano Laziale ha richiesto, per il giorno 2 maggio 1998, l'emanazione del decreto di mancato funzionamento a causa dell'intervento di disinfestazione e derattizzazione dei locali;

Visto il decreto direttoriale n. 7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate territorialmente dipendenti;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Albano Laziale, nel giorno 2 maggio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1998

Il direttore regionale: Busa

98A4585

DECRETO 15 maggio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Taranto.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Puglia e la Basilicata n. 2351/98 dell'11 marzo 1998, con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Taranto;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla massiccia adesione del personale allo sciopero indetto dal SALFI il giorno 9 marzo 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 9 MARZO 1998

Regione Puglia:

conservatoria dei registri immobiliari di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1998

Il direttore regionale: VACCARI

98A4586

DECRETO 15 maggio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia n. 4/4325/IV rep. del 9 aprile 1998, con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Palermo;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede il predetto ufficio effettuata nei giorni 14 e 15 aprile 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 14 E 15 APRILE 1998

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1998

Il direttore regionale: VACCARI

98A4587

DECRETO 15 maggio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia n. 4/3856/M del 2 aprile 1998 con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Palermo;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede l'ufficio effettuata nei giorni 10 e 11 aprile 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 10 E 11 APRILE 1998

Regione Sicilia:

ufficio tecnico erariale di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1998

Il direttore regionale: VACCARI

98A4588

DECRETO 18 maggio 1998.

Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale C.A.S.A. S.r.l.» in sigla: «CAAF C.A.S.A.», in Macerata, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che la «Confederazione artigiana sindacati autonomi (C.A.S.A.)» è stata costituita il 29 dicembre 1958 per atto dott. Filippo Calabresi, notaio in Roma (n. 11158 di repertorio e n. 5342 di raccolta);

Considerato che, come si evince dalla copia autenticata dell'estratto del verbale relativo all'VIII congresso straordinario del 13-14-15 aprile 1984 della citata Confederazione, la stessa ha assunto la successiva denominazione «Confederazione autonoma sindacati artigiani»;

Atteso che la predetta Confederazione è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro come documentato con nota del medesimo Consiglio del 12 settembre 1995;

Viste le istanze presentate in data 15 gennaio 1996 e 5 marzo 1996 con le quali il «Centro autorizzato di assistenza fiscale C.A.S.A. S.r.l.» in sigla: «CAAF C.A.S.A.», legalmente rappresentato dal sig. Gino Marinozzi, chiede di essere autorizzato all'esercizio di assistenza fiscale ad imprese relativamente all'ambito territoriale delle province di Macerata, Ascoli Piceno ed Ancona;

Viste le deleghe rilasciate in data 12 settembre 1995 e 20 settembre 1995, rispettivamente alle associazioni di Macerata e Ascoli Piceno, dalla «Confederazione autonoma sindacati artigiani»;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 1° agosto 1995 a rogito notaio dott. Giuseppe Belogi (n. 103898 di repertorio e n. 10413 di raccolta) depositato in copia autenticata;

Viste le cessioni di quote intervenute per scrittura privata in data 27 novembre 1995 per notaio dott. Giuseppe Belogi (n. 104592 di repertorio e n. 10602 di raccolta) a seguito delle quali la società «Centro autorizzato di assistenza fiscale C.A.S.A. S.r.l.» in sigla: «CAAF C.A.S.A.» risulta legittimamente costituita

dalla «Unione provinciale artigiani C.A.S.A. di Macerata» e dalla «Unione provinciale artigiani C.A.S.A. di Ascoli Piceno»;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del «Centro autorizzato di assistenza fiscale C.A.S.A. S.r.l.» del 12 marzo 1998 a rogito notaio dott. Benedetto Sciapichetti (n. 51170 di repertorio e n. 9312 di raccolta) dal quale si evince l'adeguamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 78, comma 3, della legge n. 413/1991 e l'approvazione del nuovo testo dello statuto sociale allegato al suddetto verbale di assemblea;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con «La Fondiaria assicurazioni S.p.a.»;

Vista la documentazione con la quale è stato dimostrato il possesso da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494/1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di oltre 300 associati, che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «Centro autorizzato di assistenza fiscale C.A.S.A. S.r.l.» in sigla: «CAAF C.A.S.A.», al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'impegno dell'utente alla fedeltà ed alla completezza dei dati forniti al centro autorizzato;

Considerato che, a seguito dell'ulteriore documentazione datata 18 aprile 1998, sussistono i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 e successive modificazioni ed integrazioni per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale C.A.S.A. S.r.l.» in sigla: «CAAF C.A.S.A.», con sede in Macerata, corso Cavour n. 129, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 7, della legge n. 413/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

La predetta società è iscritta al n. 0040 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A4589

DECRETO 18 maggio 1998.

Autorizzazione all'associazione «Circuito di garanzia nazionale per professionisti e imprese», in Pordenone, a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto ministeriale del 17 marzo 1993 con il quale alla «C.I.D.E.C. - Confederazione italiana degli esercenti e commercianti delle attività del terziario, del turismo e dei servizi», è stata riconosciuta la rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista l'istanza del 22 aprile 1998 con la quale il signor Mauro Gava, in qualità di presidente dell'associazione «Circuito di garanzia nazionale per professionisti e imprese», con sede in Pordenone, via S. Giuliano n. 43, chiede di essere autorizzato alla costituzione di un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Vista la delega del 26 marzo 1998 con la quale la «C.I.D.E.C.» ha autorizzato irrevocabilmente l'associazione «Circuito di garanzia nazionale per professionisti e imprese» ad essa aderente, a costituire una società per l'esercizio dell'attività di un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che l'associazione richiedente aderisce alla «C.I.D.E.C.», come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 17 aprile 1998;

Decreta:

L'associazione «Circuito di garanzia nazionale per professionisti e imprese», con sede in Pordenone, alla via San Giuliano n. 43, è autorizzata a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A4590

DECRETO 25 maggio 1998.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di marzo 1998 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL DIRETTORE CENTRALE

DELLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GIURIDICI E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute estere per il mese di marzo 1998;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.798,292
ECU	»	1.953,174
Marco tedesco	»	984,692
Franco francese	»	293,735
Lira sterlina	»	2.988,110
Fiorino olandese	Lit.	873,649
Franco belga	»	47,733
Peseta spagnola	»	11,613
Corona danese	»	258,329
Lira irlandese	»	2.460,264
Dracma greca	»	5,895
Escudo portoghese	»	9,621
Dollaro canadese	»	1.269,723
Yen giapponese	»	13,942
Franco svizzero	»	1.208,401
Scellino austriaco	»	139,964
Corona norvegese	»	237,187
Corona svedese	»	225,713
Marco finlandese	»	324,458
Dollaro australiano	»	1.204,595

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di marzo 1998, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,378
Albania:		
Lek	»	11,324
Algeria:		
Dinaro algerino	»	30,484
Angola:		
Readjust Kwanza	»	0,007
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	1.005,561
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	479,876
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.800,315
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	1.005,561
Azerbaigian:		
Manat	»	0,455

Bahamas:		
Dollaro Bahama	Lit.	1.799,955
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.774,416
Bangladesh:		
Taka	»	38,875
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	894,921
Belize:		
Dollaro Belize	»	899,977
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.799,955
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	45,541
Bielorussia:		
Rublo Bielorussia	»	0,032
Birmania:		
Kyat	»	278,081
Bolivia:		
Boliviano	»	331,180
Botswana:		
Pula	»	466,982
Brasile:		
Real	»	1.588,351
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.112,539
Bulgaria:		
Lev	»	0,989
Burundi:		
Franco Burundi	»	4,363
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,501
Capo Verde:		
Escudo Capo Verde	»	18,414
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	666,650
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	2.173,333
Cile:		
Peso cileno	»	3,803
Cina:		
Renminbi	Lit.	217,408
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.372,004
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,323
Comore Isole:		
Franco Comore	»	3,916
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	2,937
Corea del Nord:		
Won Nord	»	818,161
Corea del Sud:		
Won Sud	»	1,207
Costa Rica:		
Colon Costa Rica	»	7,226
Croazia:		
Kuna Croazia	»	278,630
Cuba:		
Peso cubano	»	78,259
Dominicana:		
Peso dominicano	»	122,550
Ecuador:		
Sucre	»	0,391
Egitto:		
Lira egiziana	»	526,803
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	205,591
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	490,023
Estonia:		
Corona Estonia	»	123,082
Etiopia:		
Birr	»	265,492
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.994,590
Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	»	930,660
Filippine:		
Peso filippino	»	46,472

Gambia:		
Dalasi	Lit.	169,934
Ghana:		
Cedi	»	0,780
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	50,138
Gibilterra:		
Sterlina Gibilterra	»	2.994,590
Gibuti Repubblica:		
Franco Djibouti	»	10,128
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.538,723
Guatemala:		
Quetzal	»	287,729
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	2,937
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,517
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	12,473
Haiti:		
Gourde	»	103,497
Honduras:		
Lempira	»	135,693
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	232,366
India:		
Rupia indiana	»	45,541
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,189
Iran:		
Rial iraniano	»	0,599
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	5.789,498
Islanda:		
Corona Islanda	»	24,761
Israele:		
Shekel	»	501,282
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	298,552

Kazakistan:		
Tenge Kazakistan	Lit.	23,521
Kenya:		
Scellino keniota	»	29,942
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.891,351
Laos:		
New Kip	»	0,895
Lesotho:		
Maluti	»	361,900
Lettonia-Latvia:		
Nuovo Lat	»	3.052,840
Libano:		
Lira libanese	»	1,182
Liberia:		
Liberian dollaro	»	1.799,955
Libia:		
Dinaro libico	»	4.693,494
Lituania:		
Lita Lituania	»	449,921
Macao:		
Pataca	»	224,943
Macedonia:		
Dinaro macedonia	»	31,883
Madagascar:		
Franco Repubblica malgascia	»	0,358
Malawi:		
Kwacha	»	71,946
Malaysia:		
Ringgit	»	482,774
Maldive:		
Rufiya	»	152,927
Malta:		
Lira maltese	»	4.522,507
Marocco:		
Dirham Marocco	»	182,768
Mauritania:		
Ouguiya	»	10,338
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	77,719

Messico:
Peso messicano . . . . Lit. 210,010

Moldavia:
Leu Moldavia . . . . » 381,044

Mongolia:
Tugrik . . . . » 2,249

Mozambico:
Metical . . . . » 0,156

Nepal:
Rupia nepalese . . . . » 29,483

Nicaragua:
Cordoba oro . . . . » 175,991

Nigeria:
Naira . . . . » 82,242

Nuova Zelanda:
Dollaro neozelandese . . . . » 1.029,592

Oman:
Rial Oman . . . . » 4.675,207

Pakistan:
Rupia pakistana . . . . » 40,880

Panama:
Balboa . . . . » 1.799,955

Papua Nuova Guinea:
Kina . . . . » 961,633

Paraguay:
Guarani . . . . » 0,706

Perù:
New Sol . . . . » 642,134

Polinesia francese:
Franco C.F.P. . . . . » 16,154

Polonia:
Zloty . . . . » 521,001

Qatar:
Riyal Qatar . . . . » 492,529

Repubblica Ceca:
Corona Ceca . . . . » 52,784

Repubblica Slovacca:
Corona Slovacca . . . . » 51,237

Romania:
Leu . . . . » 0,219

Russia:
Rublo Russia (M.) . . . . Lit. 298,929

Rwanda:
Franco Ruanda . . . . » 5,165

Salomone Isole:
Dollaro Salomone . . . . » 376,492

Sant'Elena:
Lira S. Elena . . . . » 2.994,590

São Tomè:
Dobra . . . . » 0,753

Seychelles:
Rupia Seychelles . . . . » 349,508

Sierra Leone:
Leone . . . . » 1,999

Singapore:
Dollaro Singapore . . . . » 1.115,531

Siria:
Lira siriana . . . . » 43,009

Slovenia:
Tallero Slovenia . . . . » 10,525

Somalia:
Scellino somalo . . . . » 0,687

Sri Lanka:
Rupia Sri Lanka . . . . » 29,083

Sud Africa:
Rand . . . . » 361,900

Sudan:
Dinaro sudanese . . . . » 11,159

Surinam:
Fiorino Surinam . . . . » 4,488

Swaziland:
Lilangeni . . . . » 361,900

Taiwan:
Dollaro Taiwan . . . . » 55,382

Tanzania:
Scellino Tanzania . . . . » 2,745

Thailandia:
Baht . . . . » 44,244

Tonga Isola:
Pa Anga . . . . » 1.322,146

Trinidad e Tobago:

Dollaro Trinidad e Tobago	Lit.	290,139

Tunisia:

Dinaro tunisino	»	1.538,524

Turchia:

Lira turca	»	0,007

Ucraina:

Hryvnia Ucraina	»	884,007

Uganda:

New scellino	»	1,565

Ungheria:

Forint ungherese	»	8,533

Uruguay:

Peso uruguaiano	»	176,164

Vanuatu:

Vatu	»	14,613

Venezuela:

Bolivar	»	3,455

Vietnam:

Dong	»	0,138

Western Samoa:

Taia	»	640,567

Yemen Repubblica:

Rial	»	13,741

Zaire:

New Zaire	»	0,014

Zambia:

Kwacha	»	1,076

Zimbabwe:

Dollaro Zimbabwe	»	111,791

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1998

Il direttore centrale: LEO

98A4665

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 30 aprile 1998.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del 150° anniversario della firma dell'atto di emancipazione degli ebrei italiani.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente Poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE del 29 gennaio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1998, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del 150° anniversario della firma dell'atto di emancipazione degli ebrei italiani;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo celebrativo del 150° anniversario della firma dell'atto di emancipazione degli ebrei italiani, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×48; formato stampa: mm 36×44; dentellatura: 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari.

La vignetta riproduce la lapide custodita nell'antica Sinagoga di Casale Monferrato che riporta il decreto di Re Carlo Alberto del 1848 con il quale venivano riconosciuti i pieni diritti agli israeliti subalpini. Sovrappo-

sta alla lapide è raffigurata una stilizzazione moderna del menoràh, candelabro a sette bracci della religione ebraica. Completano il francobollo la leggenda «150° ANNIVERSARIO EMANCIPAZIONE ISRAELITA», la scritta «ITALIA» e il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A4579

DECRETO 30 aprile 1998.

Valori e caratteristiche di due francobolli ordinari e una cartolina postale appartenenti alla serie tematica «Il melodramma e il teatro lirico italiano» dedicati al IV centenario della nascita del melodramma, a Gaetano Donizetti nel 150° anniversario della morte e al teatro della Fortuna - Fano, in occasione della riapertura.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente Poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE del 29 gennaio 1998;

Visto il decreto 16 gennaio 1998, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1998, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il melodramma e il teatro lirico italiano»;

Visto il decreto 24 febbraio 1998, con il quale è stata autorizzata fra l'altro, l'emissione, a partire dall'anno 1998, di interi postali ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1998, due francobolli ordinari ed un intero postale ordinario appartenenti alla serie anzidetta da dedicare rispettivamente al IV centenario della nascita del melodramma, a Gaetano Donizetti nel 150° anniversario della morte e al teatro della Fortuna - Fano in occasione della riapertura;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1998, due francobolli ordinari e una cartolina postale per l'interno ordinaria appartenenti alla serie tematica «Il melodramma e il teatro lirico italiano» dedicati rispettivamente al IV centenario della nascita del melodramma, a Gaetano Donizetti nel 150° anniversario della morte e al teatro della Fortuna - Fano in occasione della riapertura, nel valore di L. 800 ciascuno.

I due francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40, per il valore dedicato al melodramma e mm 40×30, per il valore dedicato a Gaetano Donizetti; formato stampa: mm 26×36, per il valore dedicato al melodramma e mm 36×26, per il valore dedicato a Gaetano Donizetti; dentellatura: 13¼×14, per il valore dedicato al melodramma e 14×13¼, per il valore dedicato a Gaetano Donizetti; colori: quadricromia, per il valore dedicato al melodramma e quadricromia più oro, per il valore dedicato a Gaetano Donizetti; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta del francobollo dedicato al IV centenario della nascita del melodramma raffigura due antichi costumi ideati da Bernardo Buontalenti e utilizzati in scena per l'esecuzione dei primi melodrammi; al centro è riprodotto il giglio, simbolo di Firenze, città che ha visto nascere il melodramma. Completano il francobollo le leggende «IV CENTENARIO DELLA NASCITA DEL MELODRAMMA» e «FIRENZE», la scritta «ITALIA» e il valore «800». La vignetta del francobollo dedicato a Gaetano Donizetti raffigura in primo piano, a sinistra, un ritratto del musicista e, a destra, la tenda di un sipario aperto; sullo sfondo, una partitura musicale del compositore su cui si evidenzia la firma autografa. Completano il francobollo la leggenda «GAETANO DONIZETTI 1797-1848», la scritta «ITALIA» e il valore «800».

La cartolina postale è stampata in offset, su carta bianca da 250 gr/mq; formato della cartolina: cm 14,8×10,5; colori: policromia; tiratura: un milione di esemplari.

Il recto della cartolina postale reca in alto, a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affranca-

tura in cui figurano la facciata principale del teatro della Fortuna, la leggenda «TEATRO DELLA FORTUNA FANO», la scritta «ITALIA» e il valore «800». In basso a destra si trovano tre righe continue e tre riquadri, di colore giallo, con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.» per l'indirizzo del destinatario.

Nella parte sinistra della cartolina, una riga orizzontale ed una verticale in azzurro delimitano due riquadri: in alto sono poste, in colore azzurro, la leggenda «CARTOLINA POSTALE» in carattere maiuscolo bastone tondo e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.» «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.» accompagnate da tre righe punteggiate in basso è riprodotta una vignetta che raffigura l'interno del teatro e il sipario dipinto da Francesco Grandi nel 1863 che riproduce l'immaginario ingresso trionfale dell'imperatore Cesare Ottaviano Augusto nell'antica Fanum Fortunae; all'esterno della vignetta sono riportate le leggende «FANO - RIAPERTURA DEL TEATRO DELLA FORTUNA» e «SIPARIO DIPINTO DA FRANCESCO GRANDI NEL 1863».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A4580

DECRETO 7 maggio 1998.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al duomo di Torino nel V centenario della costruzione e in occasione dell'ostensione della Sacra Sindone.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente Poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE del 29 gennaio 1998;

Visto il decreto 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980 di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 13 febbraio 1997, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1998, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto il decreto 12 gennaio 1998 e il decreto in corso di perfezionamento, con i quali si è provveduto all'emissione, nell'anno 1998, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo ordinario appartenente alla serie anzidetta da dedicare al duomo di Torino nel V centenario della costruzione e in occasione dell'ostensione della Sacra Sindone;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al duomo di Torino nel V centenario della costruzione e in occasione dell'ostensione della Sacra Sindone, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, in primo piano, il duomo di Torino, monumento di architettura rinascimentale realizzato da Meo del Caprino da Settignano e la Torre campanaria, sullo sfondo, l'immagine della Sacra Sindone.

Completano il francobollo la leggenda «DUOMO DI TORINO OSTENSIONE DELLA SACRA SINDONE», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A4581

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 18 marzo 1998.

Equipollenza della laurea in musicologia alla laurea in lettere, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari ed in particolare l'art. 9, comma sesto;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Vista la richiesta di equipollenza della laurea in musicologia alla laurea in lettere avanzata dalla scuola di paleografia e filologia musicale dell'Università di Pavia;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 settembre 1997;

Decreta:

La laurea in musicologia, rilasciata dalla scuola di paleografia e filologia musicale dell'Università di Pavia è equipollente alla laurea in lettere, conferita dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1998

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1998
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 43

98A4592

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 maggio 1998.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 ottobre 1997 concernente la suddivisione del territorio nazionale in zone di gravità di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sensibili alle accelerazioni di gravità.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'ARMONIZZAZIONE E LA TUTELA DEL MERCATO

Visto il decreto 30 ottobre 1997 concernente la suddivisione del territorio nazionale in zone di gravità di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sensibili alle accelerazioni di gravità;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Tenuto conto delle richieste formulate sia dall'associazione di categoria, sia dalle singole imprese costruttrici;

Considerata la necessità di modificare la data di entrata in vigore del precitato decreto 30 ottobre 1997, al fine di consentire ai fabbricanti il superamento delle difficoltà riscontrate nelle operazioni di taratura, nell'organizzazione della distribuzione nonché nella predisposizione delle targhette identificative riportanti la zona di gravità di utilizzazione degli strumenti per pesare;

Decreta:

Articolo unico

1. Al decreto 30 ottobre 1997 citato nelle premesse, nell'art. 5, primo comma, le parole «il centottantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «il trecentosessantesimo giorno».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1998

Il direttore generale: LIROSI

98A4582

DECRETO 28 maggio 1998.

Estensione, nel settore della produzione e trasmissione di programmi radiotelevisivi, dell'ammissibilità alle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina nell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, del suddetto d.m. n. 527/1995 che indica, tra i soggetti che possono accedere alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, le imprese fornitrici di servizi di cui all'elenco allegato al d.m. stesso e che demanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'aggiornamento dell'elenco medesimo;

Visto il decreto ministeriale del 20 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 novembre 1997, di aggiornamento del predetto elenco;

Considerato che si rende opportuno estendere, nel settore della produzione e trasmissione di programmi radiotelevisivi, l'ammissibilità alle agevolazioni di cui si tratta anche alle imprese che effettuano la sola produzione o la sola trasmissione, in considerazione delle potenzialità, di ciascuna di dette attività separatamente considerate, in termini di sviluppo economico ed occupazionale delle aree depresse del Paese;

Decreta:

Articolo unico

Con effetto dalle domande presentate a decorrere dal secondo bando del 1998, tra i servizi di cui al punto 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale del 20 novembre 1997 di cui alle premesse si intendono compresi anche quelli di sola produzione o di sola trasmissione di spettacoli e programmi radiotelevisivi, ferme restando le altre limitazioni ivi indicate.

Roma, 28 maggio 1998

Il Ministro: BERSANI

98A4643

MINISTERO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 17 aprile 1998.

Disposizioni sulla lotta contro il Malsecco degli agrumi «Phoma tracheiphila».

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitanaria (art. 71, comma 1, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1950 recante disposizioni sulla lotta obbligatoria al Malsecco degli agrumi Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili;

Accertato che il fungo Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili è presente in Italia;

Considerato che la presenza di piante gravemente infette, isolate o in agrumeti abbandonati, comporta il rischio di diffusione della malattia sulle piante sane, con particolare riferimento a quelle presenti nei vivai;

Ritenuto opportuno ricorrere ad idonei interventi di verifica solamente nei casi in cui possa verificarsi una incontrollata diffusione;

Udito il pare espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 13 febbraio

1998 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro il Malsecco degli agrumi Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili;

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro il Malsecco degli agrumi «Phoma tracheiphila» è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

I servizi fitosanitari regionali svolgono periodiche indagini sul territorio di propria competenza al fine di individuare eventuali agrumeti colpiti dalla malattia.

Art. 3.

Fatto salvo il divieto di commercializzazione di piante di agrumi colpite da malsecco ai sensi di quanto previsto nel decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e sue modificazioni, citato nelle premesse, i proprietari o conduttori a qualunque titolo dei fondi ove sono presenti piante colpite dalla malattia sono tenuti al taglio ed alla relativa distruzione, con il fuoco, delle parti infette, o dell'intera pianta qualora sia irrimediabilmente compromessa, secondo le disposizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Art. 4.

I servizi fitosanitari regionali promuovono la divulgazione delle tecniche di difesa atte a controllare la malattia, con particolare riguardo all'impiego di varietà resistenti.

Art. 5.

Il decreto ministeriale 11 marzo 1950, citato nelle premesse, è abrogato.

Art. 6.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, è facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 aprile 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 157

98A4620

DECRETO 17 aprile 1998.

Abrogazione di lotte obbligatorie prive di motivazioni scientifiche e tecniche nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, nonché le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto del 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera *c)*;

Vista la direttiva n. 77/1993/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, che in attuazione della direttiva 91/683/CEE istituisce il Servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Considerato che per alcune lotte obbligatorie tuttora in vigore, sono venute a cadere le motivazioni che ne determinarono di volta in volta la necessità dell'adozione dei vari provvedimenti su tutto il territorio nazionale;

Visti pertanto i seguenti decreti ministeriali:

decreto ministeriale 15 marzo1923 - Lotta obbligatoria contro il bostrico delle abetaie;

decreto ministeriale 2 ottobre 1923 - Lotta obbligatoria contro il mal dell'inchiostro del castagno;

regio-decreto legge 1° luglio 1926, n. 1266 - Lotta obbligatoria contro la formica argentina;

decreto ministeriale 23 aprile 1928 - Lotta obbligatoria contro le cocciniglie degli agrumi;

decreto ministeriale 11 febbraio 1930 - Lotta obbligatoria contro le cocciniglie degli agrumi;

decreto ministeriale 20 dicembre 1940 - Lotta obbligatoria contro le cocciniglie delle piante da frutto;

decreto ministeriale 10 agosto 1948 - Lotta obbligatoria contro la dorifora della patata;

decreto ministeriale 20 gennaio 1949 - Lotta obbligatoria contro la piralide e la nottua del mais;

decreto ministeriale 6 dicembre 1950 - Lotta obbligatoria contro la piralide e la nottua del mais;

decreto ministeriale 24 aprile 1951 - Lotta obbligatoria contro la formica argentina;

decreto ministeriale 27 aprile 1951 - Lotta obbligatoria contro il grillo nero;

decreto ministeriale 3 novembre 1951 - Lotta obbligatoria contro gli insetti dei bietolai;

decreto ministeriale 7 aprile 1962 - Lotta obbligatoria contro la peronospora tabacina;

decreto ministeriale 4 luglio 1970 - Lotta obbligatoria contro il cenopalpus lineola;

decreto ministeriale 27 agosto 1973 - Lotta obbligatoria contro la tortrice mediterranea e tortrice sudafricana del garofano;

Udito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste espresso nell'adunanza del 13 febbraio 1998 sullo schema di decreto ministeriale concernente l'abrogazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria sul territorio della Repubblica italiana nei confronti di insetti e malattie delle piante verso i quali sono venute a cadere le motivazioni scientifiche e tecniche che ne determinarono l'adozione;

Decreta:

Art. 1.

Sono abrogati i sottoelencati decreti ministeriali di lotta obbligatoria in quanto ormai privi delle motivazioni scientifiche e tecniche che ne determinarono l'adozione:

decreto ministeriale 15 marzo 1923 (bostrico delle abetaie); decreto ministeriale 2 ottobre 1923 (mal dell'inchiostro del castagno); regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1266 (formica argentina); decreto ministeriale 23 aprile 1928 (cocciniglie degli agrumi); decreto ministeriale 11 febbraio 1930 (cocciniglie agrumi); decreto ministeriale 20 dicembre 1940 (cocciniglie delle piante da frutto); decreto ministeriale 10 agosto 1948 (dorifora della patata); decreto ministeriale 20 gennaio 1949 (piralide e nottua del mais); decreto ministeriale 6 dicembre 1950 (piralide e nottua del mais); decreto ministeriale 24 aprile 1951 (formica argentina); decreto ministeriale 27 aprile 1951 (formica argentina); decreto ministeriale 27 aprile 1951 (grillo nero); decreto ministeriale 3 novembre 1951 (insetti dei bietolai); decreto ministeriale 7 aprile 1962 (peronospora tabacina); decreto ministeriale 4 luglio 1970 (Cenopalpus lineola); decreto ministeriale 27 agosto 1973 (tortrice mediterranea e tortrice sudafricana del garofano).

Art. 2.

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 aprile 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 160

98A4621

DECRETO 18 maggio 1998.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Molise» o «del Molise» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti attuativi, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto dirigenziale 4 novembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Osco» o «Terre degli Osci», «Rotae» e «Molise» per i vini prodotti nel territorio della regione Molise e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Vista la domanda presentata dalla regione Molise - Assessorato all'agricoltura, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Molise» o del «Molise» per i vini prodotto nel territorio della regione Molise;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Molise» o «del Molise» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1998;

Viste le istanze e controdeduzioni relative al parere e alla proposta sopra citati, pervenute nei tempi e nei modi previsti, concernenti la legittimità e l'opportunità di consentire il riferimento al vitigno Montepulciano nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Molise» o «del Molise»;

Visto il proprio avviso comunicato alla Sezione interprofessionale del Comitato medesimo sulle istanze e controdeduzioni sopra indicate;

Visto il parere integrativo del Comitato predetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1998, con il quale vengono respinte, con le motivazioni in esso riportate, le citate istanze e controdeduzioni e mantenuti fermi proposta e pareri pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1998;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Molise» o «del Molise» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso e alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata dei vini «Molise» o «del Molise», è riconosciuta come denominazione di origine controllata per i vini già ad indicazione geografica tipica «Molise» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Molise» o «del Molise» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.

Art. 2.

L'uso del riferimento al nome del vitigno Montepulciano, in abbinamento alla denominazione di origine controllata «Molise», nella designazione e presentazione di detti vini, è consentito per un periodo non eccedente i dieci anni a decorrere dalla data indicata nell'articolo precedente e comunque non oltre la vendemmia dell'anno 2007 compresa.

Il predetto riferimento non è consentito nel caso venga utilizzata la dicitura alternativa «del Molise» della denominazione di origine controllata riconosciuta con il presente decreto.

Art. 3.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1998, i vini a denominazione di origine controllata «Molise» o «del Molise» provenienti da vigneti non ancora iscritti conformemente alle disposizioni del disciplinare di produzione sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Molise» o «del Molise», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Molise» o «del Molise», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo provvisorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 5.

Ai vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Molise», che alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla data di scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma del presente articolo, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla Camera di commercio competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine dei sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto e gli estremi della relativa denuncia.

Art. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata «Molise» o «del Molise» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 18 maggio 1998

Il dirigente: LA TORRE

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Molise» o «del Molise»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Molise» o «del Molise» e riservata ai vini prodotti nella zona di produzione di cui al successivo art. 3, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Molise» o «del Molise» può essere integrata dalla specificazione «riserva», «spumante», «passito», «novello» e «frizzante» alle condizioni successivamente stabilite.

In etichetta, in luogo della denominazione di origine controllata «Molise» accompagnata dal nome del vitigno, può figurare il nome del vitigno accompagnato dalla specificazione «del Molise».

È vietato, nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata recanti la specificazione «del Molise», l'uso del riferimento al nome del vitigno Montepulciano.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Molise» seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno:

Aglianico, Cabernet sauvignon, Chardonnay, Falanghina, Greco Bianco, Montepulciano, Moscato bianco, Pinot bianco, Sangiovese, Sauvignon, Trebbiano, Tintilia, quest'ultimo quale sinonimo del vitigno Bovale grande N., è riservata ai vini ottenuti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione anche le uve di varietà, a bacca di colore analogo, raccomandate e/o autorizzate per le corrispondenti provincie di Campobasso e di Isernia, in misura non superiore al 15%.

La denominazione di origine controllata «Molise» «novello» è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve Montepulciano, purché, nella realizzazione e commercializzazione di tali produzioni, siano rispettate le disposizioni previste dalle normative vigenti inerenti tale tipologia di vino.

I vini a denominazione di origine controllata «Molise» possono essere elaborati e commercializzati con la dicitura «frizzante» e con le stesse caratteristiche stabilite nel presente disciplinare, purché nella produzione e commercializzazione siano rispettate le disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino.

La denominazione di origine controllata «Molise» «spumante» è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione di uve provenienti dai vitigni Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Moscato.

Possono concorrere alla produzione dei detti vini uve provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive provincie di Campobasso e di Isernia fino ad un massimo del 50% del totale.

La denominazione di origine controllata «Molise» «spumante» accompagnata dal riferimento al nome dei seguenti vitigni: Chardonnay, Pinot bianco, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da detti vitigni rispettivamente per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione dei vini predetti uve provenienti da vitigni, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive provincie di Campobasso e di Isernia, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Molise» «spumante» accompagnata dal riferimento al nome del vitigno Moscato è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da detto vitigno per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino predetto uve provenienti da vitigni, anche aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive provincie di Campobasso e di Isernia, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Molise» o «del Molise» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Provincia di Campobasso:

Acquaviva Collecroci, Baranello, Bonefro, Busso, Campobasso, Campodipietra, Campomarino, Casacalenda, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Colletorto, Colli d'Anchise, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Mirabello Sannitico, Montagano, Montecifone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Portocannone, Ripalimolisani, Rotello, S. Angelo Limosano, S. Biase, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna, Termoli, Toro, Trivento, Tufara e Ururi.

Provincia di Isernia:

Agnone, Belmonte del Sannio, Castelverrino, Colli al Volturno, Fornelli, Isernia, Longano, Macchia di Isernia, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Sant'Agapito e Venafro.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti compresi nella fascia collinare e pedocollinare, con buona sistemazione idraulica ed agraria.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini; per i nuovi impianti dovranno essere adottate forme di allevamento a spalliera.

È vietata ogni pratica colturale avente lo specifico carattere di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso, prima dell'invaiatura, per non più di due interventi all'anno.

La produzione massima di uva ammessa per i vini a denominazione di origine controllata «Molise» o «del Molise», di cui al predetto art. 2, per ettaro di coltura specializzata, non deve essere superiore, ed il titolo alcolometrico volumico naturale dei mosti, non deve essere inferiore ai sottoelencati limiti:

	Produzione massima tonn/ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
	—	—
Aglianico	10,0	11,0
Cabernet sauvignon	10,0	11.0
Chardonnay	10,0	10,5
Falanghina	13,0	10,0
Greco Bianco	10,0	11,0
Moscato bianco	12,0	10,0
Montepulciano	14,0	10,5
Pinot bianco	12,0	10,5
Sauvignon	12,0	10,5
Tintilia	8,0	10,5
Sangiovese	13,0	10,5
Trebbiano	12,0	10,0

Le uve utilizzate per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Molise» o «del Molise» qualificabili con la menzione «riserva» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,0% vol.

Il vitigno Tintilia estrinseca le sue migliori potenzialità in media-alta collina, pertanto se ne prescrive la coltivazione a quote non inferiori ai 200 metri.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Molise» o «del Molise» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino, di cui al successivo art. 5, per i quantitativi predetti.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La regione Molise, annualmente, prima della vendemmia, sentito il Comitato regionale vitivinicolo, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può adottare, con decreto, limiti massimi di produzione di uve per ettaro inferiori a quelli corrispondenti fissati nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alle Camere di commercio I.A.A. di Campobasso e di Isernia, territorialmente competenti.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, compreso l'invecchiamento, dei vini di cui al precedente art. 2 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini ottenuti le loro peculiari caratteristiche di cui al successivo art. 6.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Molise» o «del Molise», ad eccezione della tipologia «passito» per la quale la resa massima è del 40%.

Qualora superi il limite del 70%, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

I vini a denominazione di origine controllata «Molise» o «del Molise», qualificabili con la menzione «riserva» devono essere sottoposti ad un invecchiamento obbligatorio per un periodo di 2 anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata «Molise» o «del Molise» possono essere elaborati ed affinati in recipienti di legno.

Il vino a denominazione di origine controllata «Molise» o «del Molise» rosso può essere designato in etichetta con il termine «novello» purché nella produzione commercializzata siano rispettate le disposizioni previste dalla normativa vigente per questo tipo di vino.

La denominazione di origine controllata «Molise» o «del Molise» puo essere utilizzata per designare il vino «passito» ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni stabilite nel presente disciplinare, purché le operazioni di elaborazione di detti mosti e vini, per la produzione del vino «passito», siano effettuate in stabilimenti siti nella regione Molise; essa è riservata al vino ottenuto dalle uve sottoposte, in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, ad appassimento.

Per il vino sopra citato, la denominazione «Molise» Moscato o Moscato «del Molise» deve essere immediatamente seguita, in etichetta, nella stessa riga o al di sotto di essa, dall'indicazione «passito».

Per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Molise» o «del Molise» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Molise» o «del Molise», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Molise» novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico, vellutato;
sapore: morbido, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Molise» Greco Bianco:

colore: bianco paglierino, più o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, intenso armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Molise» Trebbiano:

colore: bianco paglierino;
odore: delicato, fruttato;
sapore: sapido, fresco ed armonico, anche leggermente vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Molise» Falanghina:

colore: bianco paglierino, più o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, leggermente vivace, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Molise» Moscato:

colore: bianco paglierino, più o meno intenso, a volte dorato;
odore: caratteristico, armonico;
sapore: armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Molise» Moscato spumante:

spuma: fine e persistente;
colore: bianco paglierino, più o meno intenso, a volte dorato;

odore: intenso, caratteristico, armonico;
sapore: armonico, caratteristico, anche dolce, fragrante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Molise» Moscato passito:
colore: giallo dorato;
odore: tipico di moscato, aromatico, caratteristico, intenso e delicato;
sapore: dolce, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,0% vol, di cui almeno 13,0% svolti;
residuo zuccherino: non inferiore a 30,0 g/l;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

«Molise» Pinot bianco:
colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;
odore: fresco, fruttato;
sapore: delicato ed armonico, a volte leggermente vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Molise» Sauvignon:
colore: bianco paglierino, più o meno carico;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, morbido, moderatamente vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Molise» Montepulciano:
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, morbido, a volte, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

«Molise» Montepulciano riserva:
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, etereo, pieno caratteristico;
sapore: ampio, caldo, armonico, morbido, a volte leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Molise» Sangiovese:
colore: rosso rubino più o meno intenso, talora con riflessi violacei;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, delicato retrogusto amaragnolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

«Molise» Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino più o meno intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: robusto, vivace ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Molise» Aglianico:
colore: rosso rubino più o meno intenso, con riflessi violacei;
odore: vinoso, intenso, gradevole, carattenstico;
sapore: secco, armonico, morbido, caratteristico;
titolo acolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estrato secco netto minimo: 18,0 g/l.

«Molise» Aglianico riserva:
colore: rosso rubino più o meno intenso, con riflessi violacei;
odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Molise» Tintilia:
colore: rosso rubino intenso, con riflessi violacei;
odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

«Molise» Tintilia riserva:
colore: rosso rubino intenso, con riflessi violacei;
odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Molise» Chardonnay:
colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;
odore: fresco, fruttato;
sapore: delicato ed armonico, anche leggermente vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per ciascun vino relativi all'acidità totale e all'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento, nell'osservanza della normativa vigente, a vigneti, poderi, tenute e fattorie incluse nella zona di produzione e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Molise» o «del Molise» riserva devono essere obbligatoriamente chiusi con tappi di sughero e i recipienti devono avere una capacità compresa tra 0,75 e 3 litri. Per recipienti di capacità inferiore a 0,75 litri è permesso l'uso del tappo a vite.

98A4591

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Progresso» a r.l., in Peschici.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assemblea di patrimonio da liquidare afferene il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Progresso a r.l.», con sede nel comune di Peschici, costituita per rogito notaio Italo Di Maria in data 20 luglio 1972, repertorio n. 3068; tribunale di Lucera, registro imprese n. 443; B.U.S.C. posizione n. 1252/121217, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 16 aprile 1998

Il direttore: GONNELLA

98A4594

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Il Tetto IV» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Il Tetto IV» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani in data 3 marzo 1980, repertorio n. 10099; tribunale di Foggia, registro imprese n. 1605; B.U.S.C. posizione n. 2332/178852, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 16 aprile 1998

Il direttore: GONNELLA

98A4595

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Cittadella 80» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «La Cittadella 80» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 7 novembre 1980, repertorio n. 115681; tribunale di Foggia, registro imprese n. 4911; B.U.S.C. posizione n. 2374/180497, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 16 aprile 1998

Il direttore: GONNELLA

98A4596

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Santa Maria del Grano» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Santa Maria del Grano» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 25 luglio 1965, repertorio n. 59449; tribunale di Foggia, registro imprese n. 2180; B.U.S.C. posizione n. 181/94795, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 16 aprile 1998

Il direttore: GONNELLA

98A4597

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «S. Guido» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «S. Guido» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Gennaro Giuliani in data 25 febbraio 1958, repertorio n. 19458; tribunale di Foggia, registro imprese n. 1710; B.U.S.C. posizione n. 66/64291, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 16 aprile 1998

Il direttore: GONNELLA

98A4598

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Il Tetto VI» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Il Tetto VI» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani in data 24 gennaio 1980, repertorio n. 9909; tribunale di Foggia, registro imprese n. 4536; B.U.S.C. posizione n. 2335/178855, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 16 aprile 1998

Il direttore: GONNELLA

98A4599

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Il Tetto IX» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Il Tetto IX» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani in data 11 giugno 1980, repertorio n. 10465; tribunale di Foggia, registro imprese n. 4729; B.U.S.C. posizione n. 2328/178848, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 16 aprile 1998

Il direttore: GONNELLA

98A4600

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «C.A.D.» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1193(30.3.98) del 4 marzo 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «C.A.D.» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 8 febbraio 1974, repertorio n. 94363; tribunale di Foggia, registro imprese n. 3151; B.U.S.C. posizione n. 1481/134353, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 16 aprile 1998

Il direttore: GONNELLA

98A4601

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Edil Troia» a r.l., in Troia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1193(30.3.98) del 4 marzo 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Edile Troia» a r.l., con sede nel comune di Troia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 18 dicembre 1978, repertorio n. 106728; tribunale di Lucera, registro imprese n. 839; B.U.S.C. posizione n. 2014/164938, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 16 aprile 1998

Il direttore: GONNELLA

98A4602

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Centro servizi attività sociali» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1193(30.3.98) del 4 marzo 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Centro servizi attività sociali» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Antonio Pepe in data 12 dicembre 1977, repertorio n. 401, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3854; B.U.S.C. posizione n. 1843/155824, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 16 aprile 1998

Il direttore: GONNELLA

98A4603

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Pescatori Lesina» a r.l., in Lesina.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1193(30.3.98) del 4 marzo 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Pescatori Lesina» a r.l., con sede nel comune di Lesina, costituita per rogito notaio Gianni Fragomeni in data 3 aprile 1974, repertorio n. 319, tribunale di Lucera, registro imprese n. 530; B.U.S.C. posizione n. 1427/130658, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 16 aprile 1998

Il direttore: GONNELLA

98A4604

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Editrice il popolo del sud» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1193(30.3.98) del 4 marzo 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18, della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Editrice il popolo del sud» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Silvio Nobili in data 12 gennaio 1978, repertorio n. 293129, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3992; B.U.S.C. posizione n. 2103/168865, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 16 aprile 1998

Il direttore: GONNELLA

98A4605

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Autotrasportatori Maria SS. di Ripalta» a r.l., in Cerignola.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1193(30.3.98) del 4 marzo 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Autotrasportatori Maria SS. di Ripalta» a r.l., con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Lucio Testa in data 30 aprile 1979, repertorio n. 24661, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4328; B.U.S.C. posizione n. 2123/170274, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 16 aprile 1998

Il direttore: GONNELLA

98A4606

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Il Promontorio» a r.l., in Vieste.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1098(16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Il Promontorio» a r.l., con sede nel comune di Vieste, costituita per rogito notaio Nicola Signore in data 26 marzo 1994, repertorio n. 86276, tribunale di Foggia, registro imprese n. 12982, B.U.S.C. posizione n. 4454/267760, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 16 aprile 1998

Il direttore: GONNELLA

98A4607

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Selva delle grotte» a r.l., in Torremaggiore.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1193(30.3.98) del 4 marzo 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Selva delle grotte» a r.l., con sede nel comune di Torremaggiore, costituita per rogito notaio Luciano Mattia Follieri in data 20 giugno 1995, repertorio n. 29915, tribunale di Lucera, registro imprese n. 3465, B.U.S.C. posizione n. 4532/271634, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 20 aprile 1998

Il direttore: GONNELLA

98A4608

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Società acquisti collettivi SACOF» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1193(30.3.98) del 4 marzo 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Società acquisti collettivi SACOF» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marano Delfino in data 28 febbraio 1969, repertorio n. 77292, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2395, B.U.S.C. posizione n. 1094/109694, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 20 aprile 1998

Il direttore: GONNELLA

98A4609

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «COOPAL - Cooperativa di allevatori» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1193(30.3.98) del 4 marzo 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «COOPAL - Cooperativa di allevatori» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Gaetano Maulucci in data 12 novembre 1975, repertorio n. 141355, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3438, B.U.S.C. posizione n. 1635/142771, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 20 aprile 1998

Il direttore: GONNELLA

98A4610

DECRETO 21 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio Ciad - Centro insediamento artigianato» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1193(30.3.98) del 4 marzo 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio Ciad - Centro insediamento artigianato» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Giuliani Leonardo in data 15 maggio 1985, repertorio n. 18087, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7284, B.U.S.C. posizione n. 3199/212212, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 21 aprile 1998

Il direttore: GONNELLA

98A4611

DECRETO 21 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Labor» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1193(30.3.98) del 4 marzo 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Labor» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo in data 14 marzo 1979, repertorio n. 21980, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4299, B.U.S.C. posizione n. 2099/168861, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 21 aprile 1998

Il direttore: GONNELLA

98A4612

DECRETO 21 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Carnecoop» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato entre cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1193(30.3.98) del 4 marzo 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Carnecoop» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 2 aprile 1984, repertorio n. 20177, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6468; B.U.S.C. posizione n. 2936/204094, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 21 aprile 1998

Il direttore: GONNELLA

98A4613

DECRETO 21 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «C.I.O. - Consorzio di imprese ordonesi» a r.l., in Ordona.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1193(30.3.98) del 4 marzo 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «C.I.O. - Consorzio di imprese ordonesi» a r.l., con sede nel comune di Ordona, costituita per rogito notaio Alba Mazzeo in data 12 novembre 1991, repertorio n. 24085, tribunale di Foggia, registro imprese n. 11622, B.U.S.C. posizione n. 4273/257617, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 21 aprile 1998

Il direttore: GONNELLA

98A4614

DECRETO 21 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Foggia - Service center» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1218(30.3.98) del 4 marzo 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Foggia - Service center» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo in data 22 dicembre 1986, repertorio n. 31079, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8705, B.U.S.C. posizione n. 3645/227189, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 21 aprile 1998

Il direttore: GONNELLA

98A4615

DECRETO 21 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «S. Francesco da Paola» a r.l., in Carapelle.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata

da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1218(30.3.98) del 4 marzo 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «S. Francesco da Paola» a r.l., con sede nel comune di Carapelle, costituita per rogito notaio Michele Augelli in data 3 maggio 1993, repertorio n. 19308, tribunale di Foggia, registro imprese n. 12597, B.U.S.C. posizione n. 4404/264193, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 21 aprile 1998

Il direttore: GONNELLA

98A4616

DECRETO 23 aprile 1998.

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Vasto-4», in Vasto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1992 con il quale è stata sciolta, senza nomina di commissario liquidatore, la società cooperativa edilizia «Vasto-4», con sede in Vasto (Chieti);

Tenuto conto di quanto emerso nel verbale ispettivo del 25 novembre 1993;

Visto l'art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali esistenti;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 21 aprile 1992 con il quale è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, la società cooperativa edilizia «Vasto-4», con sede in Vasto (Chieti), costituita per rogito notaio Lo Iacono in data 1° luglio 1978, repertorio n. 1531, registro società n. 511, tribunale di Vasto, è integrato con la nomina del commissario liquidatore.

Art. 2.

Il dott. Franco D'Argento, nato a Chieti il 12 dicembre 1941 e ivi residente in via Nicola Nicolini n. 33, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4617

DECRETO 29 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Rurale di S. Maria a mare» a r.l., in Fermo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 codice civile, comma 1;

Vista la relazione dell'accertamento dell'11 dicembre 1997 effettuato nei confronti della società cooperativa «Rurale di S. Maria a mare» a r.l., dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile ed accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, trasmesso con nota n. 1141 del 3 aprile 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Rurale di S. Maria a mare» a r.l., con sede in Fermo, costituita per rogito notaio Carrioli Giuseppe in data 3 giugno 1949, repertorio 1917/426, registro società n. 173 del tribunale di Fermo, B.U.S.C. n. 168/24752, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Ascoli Piceno, 29 aprile 1998

Il direttore: RICCI

98A4618

DECRETO 12 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Midicoop Europa Todi prima», in Todi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto l'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguiti sull'attività delle cooperative edilizie di seguito indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta

lo scioglimento di diritto della sottoelencata società cooperativa edilizia ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 dalla legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

società cooperativa «Midicoop Europa Todi prima», con sede in Todi, costituita per rogito notaio dott. Clementi Eveno in data 28 settembre 1991, repertorio n. 81900, registro società n. 22978 del tribunale di Perugia.

Perugia, 12 maggio 1998

Il direttore: DE VECCHI

98A4619

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 21 aprile 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modifiche;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 sulla individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

Visto il decreto rettorale n. 7335 del 31 ottobre 1995 di modifica dello statuto dell'Università di Verona con riferimento al diploma universitario in gestione delle imprese alimentari;

Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Verona;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona, realtivamente al diploma universitario in gestione delle imprese alimentari, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 325. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari (G.I.A.) sono:

sei insegnamenti fondamentali da scegliere tra quelli che compaiono nell'elenco dei settori scientifico-disciplinari individuati nell'allegato 1 del D.P.R. 12 aprile 1994.

A) *Insegnamenti fondamentali*

P01A - Economia politica:

analisi economica;

dinamica economica;

economia politica (settore P01A);

istituzioni di economia;

macroeconomica;

microeconomia;

storia dell'economia politica.

P02A - Economia aziendale:

analisi e contablità dei costi;

economia aziendale;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle imprese pubbliche;

gestione informatica dei dati aziendali;

istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

programmazione e controllo;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale e applicata;

revisione aziendale;

storia della ragioneria;

strategia e politica aziendale;

tecnica professionale.

N01X - Diritto privato:

diritto civile;

diritto di famiglia;

diritto sportivo;

istituzioni di diritto privato;

legislazione del turismo (settore N01X);

nozioni giuridiche fondamentali (settore N01X).

N09X - Istituzioni di diritto pubblico:

diritto e legislazione universitaria;

diritto pubblico generale;

diritto regionale;

diritto regionale e degli enti locali;

dottrina dello Stato;

istituzioni di diritto pubblico;

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

legislazione del turismo (settore N09X);

legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno;

nozioni giuridiche fondamentali (settore N09X).

S01A - Statistica:

analisi dei dati;

analisi delle serie storiche;

analisi statistica multivariata;

analisi statistica parziale;

didattica della statistica;

piano degli esperimenti (settore S01A);

rilevazione statistiche;

statistica (settore S01A);

statistica computazionale;

statistica matematica (settore S01A);

storia della statistica;

tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;

teoria dei campioni;

teoria dell'inferenza statistica;

teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie;

teoria statistica delle decisioni.

S04A - Matematica per le applicazioni economiche:

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

matematica generale;

matematica per l'economia;

matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;

matematica per le scienze sociali;

metodi e modelli per le scelte economiche;

metodi matematici per la gestione delle aziende;

teoria dei giochi (settori S04A);

teoria delle decisioni (settori S04A).

B) *Insegnamenti caratterizzanti*

Area economica:

economia agraria;

economia agro-alimentare;

economia dei mercati agricoli e forestali;

geografia economica;

marketing dei prodotti agro-alimentari;

politica economica agraria;

storia dell'agricoltura.

Area aziendale:

economia e gestione delle imprese;

marketing;

merceologia;

merceologia dei prodotti alimentari;

marceologia delle risorse naturali;

organizzazione aziendale;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto privato dell'economia.

Area matematico-statistica:

controllo statistico della qualità.

Altre aree:

fisiologia della nutrizione;

gestione della qualità nell'industria alimentare;

igiene della nutrizione;

principi di dietetica;

scienza dell'alimentazione;

biotecnologie alimentari.

C) *Altri insegnamenti attivati in facoltà nelle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica;*

D) *Le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca.*

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti all'interno di uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 21 aprile 1998

Il rettore: MARIGO

98A4540

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 14 maggio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168/1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Considerato che in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle Università sono emanati con decreti rettorali così come stabilito dall'art. 16 della succitata legge;

Visti i propri decreti n. 406 del 9 gennaio 1991 e n. 557 del 9 febbraio 1991 con i quali sono state indette le votazioni per l'elezione delle rappresentanze dei studenti docenti, ricercatori, assistenti e del personale tecnico-amministrativo in seno al senato accademico integrato;

Visto il proprio decreto n. 1039 del 17 aprile 1991 e successive modifiche con cui sono stati dichiarati eletti i rappresentanti del personale docente, assistente, ricercatori, personale tecnico amministrativo di ruolo e degli studenti in seno al senato accademico integrato;

Vista la delibera del senato accademico integrato in data 6 febbraio 1998 con cui è stato proposto il testo dello statuto dell'Università degli studi di Ancona;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 1021 del 5 marzo 1998 con cui si esprime parere favorevole al testo dello statuto suddetto;

Vista la delibera del senato accademico integrato in data 6 marzo 1998 con cui è stato approvato il testo dello statuto dell'Università degli studi di Ancona;

Vista la nota rettorale prot. n. 14727 dell'11 marzo 1998 con la quale è stato trasmesso al M.U.R.S.T., ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università degli studi di Ancona;

Vista la nota prot. n. 411 pervenuta a questa amministrazione in data 6 maggio 1998 con la quale il M.U.R.S.T. esaminato il testo del succitato statuto dichiara di non avere osservazioni particolari da formulare richiamando tuttavia l'attenzione sulla necessità di integrare l'art. 47 relativo al «Collegio dei revisori»;

Ritenuto necessario adeguarsi alle osservazioni formulate dal M.U.R.S.T.;

Decreta

di emanare lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Ancona secondo il testo allegato (allegato «A» parte integrante del presente decreto) e di trasmetterlo al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ancona, 14 maggio 1998

Il rettore: PACETTI

ALLEGATO *A*

Titolo I

PRINCIPI

Art. 1.

Principi generali

1. L'Università degli studi di Ancona è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile con piena capacità di diritto pubblico e privato. Opera in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Università europee e di altri Paesi di tutto il mondo; ha carattere pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico o economico.

2. L'Università di Ancona, di seguito detta «Università», riconosce come propri compiti primari la ricerca scientifica e l'istruzione superiore ed afferma che l'attività didattica è inscindibile dall'attività di ricerca, affinché l'insegnamento sia in grado di seguire l'evolversi della società e della conoscenza scientifica.

3. L'Università promuove ogni azione atta a perseguire la qualità e l'efficienza della ricerca e della didattica, in particolare favorendo per entrambe la cooperazione in ambito nazionale e internazionale.

4. Sul piano internazionale l'Università persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di professori, ricercatori e discenti.

5. L'Università favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica.

6. Nel pieno riconoscimento del valore strategico della risorsa umana per lo sviluppo della società, l'Università promuove iniziative per l'educazione degli adulti lungo tutto l'arco della vita.

Art. 2.

Libertà di ricerca

1. L'Università garantisce ai singoli professori e ricercatori ed alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione della ricerca, sia per quanto attiene ai temi della ricerca, sia per quanto attiene ai metodi.

All'interno delle strutture in cui operano deve essere garantito a professori e ricercatori, nel rispetto dei programmi di ricerca predisposti dalle strutture, l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività di ricerca, in relazione alle caratteristiche dei singoli settori disciplinari.

2. Ogni valutazione sull'attività individuale di ricerca è esclusivamente riservata ad organismi scientifici competenti.

3. L'Università favorisce la diffusione dei risultati dell'attività scientifica svolta all'interno dell'ateneo, agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse.

4. L'Università, per perseguire scopi di ricerca può, su fondi propri o provenienti da enti pubblici o privati, istituire borse di studio da usufruire anche all'estero.

Art. 3.

Libertà di insegnamento

1. L'Università garantisce la libertà di insegnamento ai singoli professori, nonché autonomia alle strutture didattiche.

2. In particolare, la libertà di insegnamento garantisce i singoli professori da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della propria attività didattica, fatti salvi quelli derivanti dai *curricula* didattici.

3. L'organizzazione della prestazione didattica, che comprende anche le decisioni concernenti l'orario e il calendario delle lezioni e degli esami, del ricevimento e delle attività di tutorato, nonché le altre modalità atte a realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti e il principio di buon andamento dell'attività didattica, è riservata all'autonomia delle facoltà.

Art. 4.

Diritto allo studio

1. L'Università, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, organizza i propri servizi in modo da rendere accessibile, effettivo e proficuo lo studio universitario.

2. L'Università concorre inoltre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti ed alla compiuta partecipazione alle attività universitarie.

Art. 5.

Iniziative formative e culturali

1. Oltre alle funzioni prioritarie che attengono alla ricerca ed alla didattica, l'ateneo promuove iniziative atte a favorire la crescita culturale, la formazione professionale, l'integrazione sociale al proprio interno e con la comunità, l'attività sportiva e ricreativa.

2. L'Università riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato, che concorrano in modo costruttivo alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalità dettate dai regolamenti di ateneo e delle singole strutture didattiche.

3. L'Università, anche attraverso appositi accordi con le associazioni di studenti e laureati, promuove l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni dei propri diplomati e laureati con i quali mantiene rapporti di collaborazione.

4. L'Università, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie e di mezzi, concorre all'attività autogestita del personale nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Art. 6.

Cooperazione interuniversitaria

1. Per lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche, l'Università può stipulare accordi di cooperazione con università, istituti di istruzione, accademie e altre istituzioni a carattere universitario nazionali ed esteri.

Tali accordi possono riguardare:

a) programmi di ricerca in collaborazione;

b) attività didattiche integrate;

c) scambi di personale;

d) programmi integrati di studi e di scambio per studenti.

2. Gli accordi relativi a programmi di attività scientifica e di attività didattica devono essere accompagnati da un giudizio di compatibilità da parte delle rispettive strutture scientifiche e delle strutture didattiche interessate.

3. Per lo svolgimento di conferenze, cicli di conferenze o seminari, l'Università può avvalersi di esperti esterni al mondo universitario, italiani e stranieri, che abbiano elevata qualificazione scientifica o professionale, ovvero di docenti universitari di altre Università nazionali e straniere, anche al di fuori di specifici accordi bilaterali.

4. L'Università, nel programmare la cooperazione interuniversitaria nel campo della ricerca e della didattica, predispone strutture logistiche idonee ad ospitare docenti, ricercatori e studenti provenienti da altre sedi.

Art. 7.

Conferimenti e partecipazioni al patrimonio di altri enti

1. In relazione al perseguimento delle proprie finalità, l'Università può istituire o partecipare a centri interuniversitari, consorzi o società di capitali e O.N.L.U.S., previe deliberazioni degli organi competenti.

2. La convenzione istitutiva deve indicare la misura degli eventuali apporti di capitale.

Art. 8.

Corsi e titoli

1. L'Università conferisce tutti i titoli universitari previsti dalla legge.

2. L'Università può rilasciare inoltre attestati relativi ai corsi e ad ogni altra attività di aggiornamento e formazione che organizzi o alla quale essa contribuisca ufficialmente.

3. I corsi di diploma, di laurea e di specializzazione sono indicati nelle tabelle allegate.

Art. 9.

Decentramento

1. Su proposta della facoltà, il senato accademico, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione, per soddisfare particolari esigenze culturali e del tessuto socio-economico, può decentrare anche parzialmente le attività didattiche relative ai corsi.

2. Al personale impiegato nelle attività fuori sede di cui al precedente comma, con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, possono essere riconosciute specifiche indennità.

Titolo II

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 10.

Organi

1. Gli organi di governo dell'ateneo sono: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione.

2. È organo consultivo e propositivo di ateneo il consiglio studentesco.

Art. 11.

Il rettore

1. Il rettore rappresenta l'ateneo a ogni effetto di legge, è garante delle normative vigenti e recepisce, promuove e attua strategie e linee di sviluppo dell'ateneo intese a tutelare e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Il rettore sceglie, tra i professori ordinari a tempo pieno o che optino per il tempo pieno nell'assumere la carica, il pro-rettore vicario, il quale supplisce il rettore in caso di assenza o di temporaneo impedimento e decade alla conclusione del mandato rettorale.

3. Il rettore può nominare altri pro-rettori con delega su materie specifiche, scegliendoli tra i professori di ruolo.

Art. 12.

Elezione

1. Il rettore è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione.

2. L'elettorato attivo è costituito da:

a) professori di ruolo e fuori ruolo dell'Università;

b) ricercatori confermati con almeno sette anni di anzianità;

c) rappresentanti degli studenti in senato accademico e in consiglio di amministrazione;

d) personale tecnico amministrativo che si esprime con voto ponderato non superiore al 5% dei professori e ricercatori confermati.

3. Il rettore è nominato con decreto del M.U.R.S.T.

4. A sua richiesta, il rettore è esentato, anche parzialmente, dall'attività didattica per la durata della carica. L'esenzione è concessa con decreto rettorale.

5. In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale, il pro-rettore vicario assume le funzioni del rettore fino all'insediamento del nuovo rettore. Il neo eletto assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del mandato.

Art. 13.
Funzioni

1. Il rettore convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, predisponendo il relativo ordine del giorno; ne coordina le attività e, per quanto di competenza, provvede all'esecuzione delle rispettive delibere.

2. Il rettore inoltre:

a) adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'organo competente nella seduta immediatamente successiva;

b) emana lo statuto, i regolamenti di ateneo e i regolamenti interni delle singole strutture, nonché gli atti contenenti le rispettive modifiche;

c) predispone le linee generali del programma annuale di attività dell'ateneo;

d) appronta la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'ateneo;

e) predispone il bilancio preventivo ed il piano edilizio di ateneo, da sottoporre per l'approvazione al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico;

f) propone al consiglio di amministrazione, d'intesa con il direttore amministrativo, criteri per la definizione e l'aggiornamento degli organici del personale tecnico-amministrativo delle strutture dell'ateneo;

g) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori di ruolo e ricercatori;

h) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale di ogni categoria e sugli studenti;

i) stipula contratti e convenzioni secondo quanto stabilito dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il rettore decide su ogni questione non di competenza di altri organi ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

Art. 14.
Senato accademico

Il senato accademico è organo di governo dell'ateneo. Esso è altresì organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'ateneo.

Art. 15.
Composizione

1. Fanno parte del senato accademico:

a) il rettore;

b) i presidi di facoltà;

c) un numero di professori, pari a quello dei presidi di facoltà, eletti da professori e ricercatori confermati, tra i direttori di dipartimento o di istituto raggruppati in aree disciplinari.

Le aree disciplinari, pari al numero delle facoltà, sono indicate nel regolamento generale di ateneo;

d) un rappresentante dei professori associati

e) un rappresentante dei ricercatori confermati;

f) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;

g) due rappresentanti degli studenti.

2. Partecipano senza diritto di voto il pro-rettore vicario e il direttore amministrativo.

3. Il direttore amministrativo ha la funzione di segretario verbalizzante.

Art. 16.
Funzioni

1. Il senato accademico:

a) delibera le modifiche allo statuto dell'Università;

b) elabora i piani pluriennali di sviluppo dell'ateneo e li approva, con il parere del consiglio di amministrazione, stabilendo conseguentemente le priorità nella destinazione delle risorse e quindi nella formazione del bilancio;

c) approva prima dell'inizio di ogni anno accademico il programma annuale di attività dell'ateneo predisposto dal rettore, sentito il parere del consiglio di amministrazione e del consiglio degli studenti;

d) esprime il parere sul bilancio di previsione;

e) delibera i criteri di ripartizione dei finanziamenti per la ricerca e la didattica; propone annualmente la ripartizione delle risorse, fra le strutture didattiche di ricerca e amministrative, anche sulla base delle analisi di produttività condotte dal nucleo valutazione interna;

f) delibera, sulla base delle proposte cui sono tenute le facoltà ed i dipartimenti, la destinazione alle facoltà dei posti di professore e di ricercatore e ogni altra modifica degli organici del personale docente, sulla base delle disponibilità finanziarie accertate dal consiglio di amministrazione;

g) propone priorità in ordine alla formazione dell'organico di ateneo del personale tecnico e amministrativo;

h) delibera, su proposta dei professori e ricercatori, la costituzione e la modifica delle strutture didattiche e scientifiche e ne approva i regolamenti; delibera altresì la disattivazione delle strutture;

i) delibera, sentito il consiglio di amministrazione, la costituzione, la modifica, la disattivazione delle strutture derivate e l'adesione alle stesse, con le modalità previste dal titolo II;

l) delibera i regolamenti di ateneo, ad esclusione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'ateneo e del regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, sui quali esprime parere;

m) esprime il parere, quando richiesto, sulle modalità di copertura e sulle chiamate dei professori;

n) determina i criteri cui devono attenersi le convenzioni-tipo ed i contratti-tipo attinenti all'organizzazione ed al funzionamento della ricerca e della didattica;

o) può rinviare, per il riesame, le delibere delle strutture al fine di assicurare il coordinamento delle attività;

p) assicura un equilibrato rapporto fra risorse disponibili e domanda didattica; può stabilire annualmente il numero degli iscritti a ciascun corso, sentiti il consiglio degli studenti, la facoltà o il consiglio di corso interessato o su loro proposta, in base alle strutture disponibili e tenuto conto anche delle esigenze del mondo del lavoro;

q) delibera il codice deontologico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo;

r) esprime pareri circa le misure da adottare in caso di violazioni dei doveri da parte di docenti, studenti e personale tecnico amministrativo dell'ateneo;

s) stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso per accedere a posti di ruolo e della relativa nomina;

t) designa il nucleo di valutazione interna ed il collegio dei revisori;

u) esercita ogni altra attribuzione non prevista dallo statuto e dai regolamenti e dirime i conflitti fra le strutture.

2. Le rappresentanze del personale tecnico e amministrativo partecipano con diritto di voto quando si tratti dei seguenti punti: *a), b), c), d), e), g), l), n), q), r)* di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le rappresentanze degli studenti partecipano con diritto di voto quando si tratti dei seguenti punti: *a),), l), p), q), r)* di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 17.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'ateneo.

Art. 18.

Composizione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) rettore;

b) pro rettore vicario;

c) direttore amministrativo, anche con funzioni di segretario verbalizzante;

d) due rappresentanti dei professori ordinari;

e) due rappresentanti dei professori associati;

f) due rappresentanti dei ricercatori confermati;

g) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo;

h) due rappresentanti degli studenti;

i) fino a un massimo di tre rappresentanti degli enti che contribuiscono al finanziamento dell'ateneo per una somma congrua il cui importo sarà stabilito dal regolamento di ateneo.

2. Esperti possono partecipare di volta in volta alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, su invito del presidente.

Art. 19.

Funzioni

1. Il consiglio di amministrazione delibera:

a) il bilancio di previsione proposto dal rettore, le variazioni al medesimo e il conto consuntivo;

b) i provvedimenti relativi alle tasse ed ai contributi a carico degli studenti, sentito il senato accademico;

c) l'organico di ateneo del personale tecnico amministrativo, sulla base delle priorità e dei criteri proposti dal senato accademico;

d) le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio, sentito il consiglio studentesco;

e) le indennità di funzioni, nonché i gettoni di presenza relativi alle riunioni del consiglio di amministrazione e per la partecipazione ad altre commissioni e collegi;

f) il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;

g) i programmi edilizi dell'ateneo e i relativi atti di attuazione in conformità ai piani pluriennali di sviluppo;

h) le convenzioni e i contratti secondo quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

i) su proposta del rettore, il conferimento e la revoca dell'incarico di direttore amministrativo.

2. Il consiglio di amministrazione esprime parere:

a) al senato accademico sui piani pluriennali di sviluppo dell'ateneo e sul programma annuale di attività dell'ateneo;

b) sulla costituzione, la modifica, la disattivazione delle strutture derivate e l'adesione alle stesse, con le modalità previste dal titolo III.

3. Il consiglio di amministrazione inoltre esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 20.

Consiglio studentesco

1. Il consiglio studentesco, organo di rappresentanza degli studenti a livello di ateneo, svolge funzioni consultive ed in particolare di proposta e di controllo sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.

2. È composto da venti componenti, più due rappresentanti per ciascuna facoltà designati tra gli studenti eletti nei consigli di facoltà.

3. Il consiglio studentesco designa, al proprio interno, i rappresentanti degli studenti nel senato accademico e nei consigli di amministrazione dell'Università e dell'E.R.S.U. I componenti del consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U. durano in carica quanto il consiglio stesso.

4. Il consiglio studentesco elegge al proprio interno il presidente e una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.

5. Le modalità di designazione sono stabilite dal regolamento generale d'ateneo.

6. Oltre ai pareri obbligatori cui è tenuto dallo statuto, il Consiglio studentesco può esprimere pareri sulle proposte concernenti le seguenti materie:

a) piano di sviluppo;

b) bilancio di ateneo;

c) regolamento didattico di ateneo;

d) determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;

e) bando delle attività culturali studentesche;

f) interventi di attuazione del diritto allo studio.

7. Può esprimere, altresì, il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.

8. I pareri obbligatori si considerano acquisiti se non espressi entro 20 giorni.

9. Sui suddetti pareri espressi dal consiglio studentesco gli organi dell'Università sono tenuti a fornire risposta scritta.

10. Il consiglio studentesco inoltre promuove e cura i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei.

11. L'Università, compatibilmente con le proprie esigenze di bilancio e con quanto espressamente previsto nel bilancio stesso, garantisce al consiglio studentesco le risorse necessarie all'espletamento dei propri compiti.

Titolo III

STRUTTURE SCIENTIFICHE DIDATTICHE E AMMINISTRATIVE

Art. 21.

Principi generali di organizzazione

1. L'organizzazione e l'attività amministrativa, finanziaria e contabile sono preordinate ai compiti scientifici e didattici dell'ateneo e sono volte a facilitare il raggiungimento dei relativi obiettivi.

2. L'attività di gestione nel perseguimento dei fini istituzionali è retta da criteri di economicità di efficienza, di efficacia, di trasparenza e rispondenza a pubblico interesse ed è ispirata al metodo della programmazione e del controllo di gestione.

3. I principi dell'autonomia finanziaria e di spesa e della conseguente responsabilità personale sono assunti a fondamento della gestione dell'ateneo.

4. L'ateneo è articolato in strutture organizzative primarie e derivate.

Sono altresì strutture d'ateneo le aziende e l'amministrazione centrale.

Art. 22.

Strutture organizzative primarie

Le strutture primarie dell'ateneo sono le facoltà, i dipartimenti, gli istituti.

Art. 23.

Autonomia delle strutture primarie

1. L'ateneo è articolato in strutture organizzative dotate di autonomia regolamentare, finanziaria, di gestione e di bilancio.

2. Le strutture organizzative autonome propongono agli organi di governo dell'ateneo i programmi relativi alla propria attività e assicurano una gestione efficace ed efficiente rispetto agli obiettivi concordati con gli organi di governo.

3. Le strutture organizzative autonome operano con il grado di autonomia definito dal presente statuto e secondo le norme fissate dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Il più alto grado di autonomia è riconosciuto ai dipartimenti e all'amministrazione centrale.

5. L'autonomia parziale, anche con limitazioni relative ad oggetti o importi determinati di spesa, è riconosciuta agli istituti.

6. Il senato accademico, di concerto con il consiglio di amministrazione, può accordare il più alto grado di autonomia alle facoltà.

Art. 24.
Strutture organizzative derivate

1. Le strutture organizzative derivate sono i centri interdipartimentali di ricerca, i centri interdipartimentali di servizi ed i centri di servizio di ateneo.

2. Il grado di autonomia è definito dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta delle strutture primarie che le hanno costituite. Il senato accademico stabilisce anche il numero minimo di componenti che debbono comporre il consiglio che governa ciascuna struttura derivata.

Art. 25.
Facoltà

1. Le facoltà sono le strutture didattiche di appartenenza dei docenti e possono articolarsi in corsi di studio, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo.

2. L'elenco delle facoltà e dei relativi corsi di studio è riportato nella tabella allegata a presente statuto e nel regolamento didattico di ateneo.

3. Sono organi della facoltà:

a) il consiglio;

b) il preside;

c) la giunta di presidenza, ove costituita;

d) le commissioni per la didattica ove non siano costituiti i consigli di corso di studio.

Art. 26.
Composizione e competenze del consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è composto da:

a) preside;

b) professori di ruolo e fuori ruolo;

c) ricercatori confermati appartenenti alla facoltà.

Qualora i ricercatori confermati siano in numero superiore al cinquanta per cento dei professori di ruolo della facoltà in servizio, la loro appartenenza al collegio è limitata alla percentuale sopra citata, su base elettiva;

d) rappresentanti degli studenti pari ad una unità ogni seicento iscritti, o frazione superiore ai trecento, a partire da un minimo di cinque fino a un massimo di nove.

2. Spetta al consiglio di facoltà:

a) organizzare e coordinare l'attività didattica e le attività culturali rivolte agli studenti;

b) programmare e definire l'utilizzazione delle risorse complessivamente attribuite alle facoltà, sentiti i consigli dei corsi di studio, ove costituiti, e per la parte di loro competenza dei dipartimenti interessati;

c) formulare i piani di sviluppo, sentiti i consigli dei corsi di studio, ove costituiti e i dipartimenti interessati, ed avanzare le conseguenti proposte al senato accademico;

d) provvedere all'utilizzazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore loro assegnati, sentiti i pareri dei dipartimenti e degli istituti interessati. Ove la chiamata non sia conforme alla delibera del consiglio di dipartimento, la facoltà è tenuta a fornire ampie motivazioni sulle ragioni della difformità, ed il dipartimento potrà ricorrere alla valutazione del senato accademico che può rinviare la delibera alla facoltà;

e) assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e sovrintendere al buon andamento delle attività didattiche, d'intesa con i consigli dei corsi di studio, ove costituiti, e con le altre strutture didattiche, allo scopo, tra l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici;

f) coordinare le attività di tutorato volte ad orientare ed assistere gli studenti secondo le norme previste dal regolamento didattico di Ateneo;

g) deliberare a maggioranza dei componenti del consiglio, il regolamento di facoltà e approvare i regolamenti delle strutture didattiche ad esse afferenti;

h) avanzare proposte ed esprimere parere sulle modifiche del presente statuto ad esse relative e dei regolamenti;

i) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle contribuzioni a carico degli studenti;

l) esercitare ogni altra attribuzione che sia ad esse demandata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Le deliberazioni relative alle destinazioni dei ruoli e alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, nonché quelle concernenti le persone dei docenti, sono adottate dal consiglio di facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

4. Le facoltà possono istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi, o con compiti operativi delegati dal consiglio. Le norme per il funzionamento delle commissioni sono precisate nel regolamento di facoltà.

Art. 27.
Preside

1. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà e la giunta di presidenza, ove costituita, e ne attua le delibere. Vigila sulle attività didattiche della facoltà ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente statuto.

Presenta al consiglio di facoltà la relazione annuale sull'attività didattica.

2. Il preside è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno o che optino per il tempo pieno ed è nominato dal rettore.

L'elettorato attivo è costituito dai componenti del consiglio di facoltà.

3. Il preside nomina il vice preside che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Il vice preside è nominato dal preside tra i professori di prima fascia a tempo pieno.

Art. 28.
Giunta di presidenza

1. Le facoltà possono istituire una giunta alla quale delegare specifiche funzioni.

2. La giunta è eletta dal consiglio di facoltà, su una rosa di nomi proposta dal preside, ed è composta da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti.

3. La giunta dura in carica un anno ed è rinnovabile.

Art. 29.
Dipartimento

1. Il dipartimento è struttura organizzativa autonoma di uno o più settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini o metodo, per lo sviluppo della ricerca e lo svolgimento dell'attività didattica.

2. Al dipartimento afferiscono i professori, gli assistenti ed i ricercatori coerentemente ai criteri stabiliti nel proprio regolamento, nonché il personale tecnico-amministrativo assegnato per il suo funzionamento.

3. Il dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto di accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, esercita le seguenti attribuzioni:

a) organizza e mette a disposizione dei docenti, assistenti e ricercatori servizi e strutture comuni per il migliore espletamento dell'attività di ricerca e di didattica;

b) collabora allo svolgimento dell'attività didattica, nei settori culturali di interesse, in base alle risorse disponibili e secondo le indicazioni dei consigli di facoltà, collabora altresì con le facoltà al fine di assicurare un'equa ripartizione dei carichi didattici;

c) organizza o collabora alla organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, in base alle disposizioni previste dalle norme vigenti;

d) programma e definisce l'utilizzazione delle risorse complessivamente attribuitegli;

e) amministra il patrimonio e gestisce le risorse finanziarie e ogni altro provento acquisito;

f) può stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nel regolamento generale di ateneo e nel regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

g) è sede di espletamento di attività di consulenza, di ricerca e di servizio su convenzioni e contratti;

h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, che non siano in contrasto con il presente statuto e con i regolamenti.

4. A ciascun dipartimento è assegnato un segretario amministrativo che, sulla base delle direttive degli organi di governo del dipartimento, collabora con il direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, mediante anche l'emissione di atti a rilevanza esterna. In particolare: organizza le risorse umane e strumentali assegnate alla segreteria amministrativo-contabile, e ne coordina le attività assumendo la responsabilità, in solido con il direttore, dei conseguenti atti; predispone tecnicamente il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché la situazione patrimoniale.

5. Per rendere operative le proprie finalità istituzionali, il dipartimento propone ed adotta un regolamento. Il regolamento è emanato con decreto del rettore, su delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

6. Il regolamento deve prevedere la possibilità di costituire articolazioni interne del dipartimento, dette sezioni, scientificamente omogenee, indicando le relative modalità di costituzione e funzionamento. Per le sezioni è comunque esclusa l'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

Art. 30.

Modalità di costituzione del dipartimento

1. La costituzione, la modifica e la disattivazione nei dipartimenti sono di competenza del senato accademico, che delibera a maggioranza dei componenti.

2. La costituzione è approvata nel rispetto dei principi generali della dimensione ampia e della omogeneità per fini e per metodo.

3. Le modalità e le condizioni di costituzione dei dipartimenti sono stabilite dal regolamento generale di ateneo, che deve tra l'altro prevedere:

a) il numero minimo dei componenti per la costituzione di un dipartimento, in nessun caso inferiore a dieci, di cui almeno sette professori di ruolo;

b) le misure utili a permettere la costituzione di sezioni di dipartimento;

c) forme di incentivazione per i dipartimenti di maggiore ampiezza numerica;

d) le modalità per la disattivazione dei dipartimenti;

e) l'individuazione del senato accademico quale organo competente per dirimere eventuali controversie sulle afferenze.

Art. 31.

Organi del dipartimento

Sono organi del dipartimento:

a) il consiglio;

b) il direttore;

c) la giunta, ove costituita.

Art. 32.

Il consiglio

1. Il consiglio di dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del dipartimento. In particolare il consiglio di dipartimento:

a) sottopone al senato accademico e alle facoltà le richieste di posti di ruolo docente sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca. Le facoltà coordinano le richieste dei dipartimenti con le proprie esigenze;

b) formula proposte sui profili auspicabili per la copertura di posti di professori di ruolo e di ricercatori nei settori disciplinari di competenza al momento del bando di concorso;

c) esprime pareri al consiglio di facoltà in merito alla destinazione delle disponibilità finanziarie relative ai posti di professore, ricercatore afferenti presso il dipartimento; formula proposte per la richiesta di nuovi posti;

d) formula le proposte per le chiamate dei professori di ruolo e le richieste di destinazione dei posti di professore e ricercatore;

e) chiede una decisione definitiva del senato accademico ove esistano contrasti tra le indicazioni del dipartimento e quelle del consiglio di facoltà;

f) approva le richieste di cicli di dottorato di ricerca di competenza del dipartimento;

g) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative variazioni;

h) delibera l'autorizzazione all'acquisto di apparecchiature e servizi secondo quanto stabilito dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

i) approva convenzioni, contratti e atti negoziali, con le modalità previste dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

l) può perseguire le proprie finalità promuovendo, congiuntamente ad altre strutture primarie, la costituzione di centri;

m) a maggioranza dei componenti, può delegare alla giunta la deliberazione su argomenti di sua competenza, precisando criteri, durata e limiti della delega;

n) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti che non siano in contrasto con il presente statuto e con i regolamenti.

Per le attribuzioni di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* partecipano alle adunanze solo i professori e ricercatori.

Per le deliberazioni relative alla lettera *d)* la composizione è limitata al personale della fascia corrispondente ed a quelle superiori.

2. Fanno parte del consiglio di dipartimento:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori afferenti al dipartimento;

b) il segretario amministrativo, che partecipa alle sedute con voto consultivo e funzioni di verbalizzazione;

c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari ad un terzo del personale stesso, fino ad un massimo di un sesto del personale di cui al punto *a)*.

Art. 33.

Il direttore

1. Il direttore rappresenta il dipartimento, convoca e presiede la giunta, ove costituita, ed il consiglio di dipartimento, cura l'esecuzione delle relative delibera-

zioni ed ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile e patrimoniale del dipartimento. In particolare il direttore:

a) è responsabile dell'organizzazione del dipartimento ed è garante delle linee culturali espresse dal consiglio di dipartimento;

b) provvede autonomamente, senza l'approvazione del consiglio, a tutte le spese al di sotto del limite stabilito, per ogni singola spesa, dal regolamento di dipartimento;

c) adotta provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica nella prima adunanza successiva;

d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, che non siano in contrasto con il presente statuto e con i regolamenti;

2. Il direttore è eletto dal consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno, di norma, di prima fascia.

3. Il direttore è nominato con decreto del rettore ed è tenuto all'esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato.

La rieleggibilità del direttore è demandata ai regolamenti dei singoli dipartimenti. Il professore di ruolo a tempo pieno che inizi il proprio mandato può portarlo a termine qualora sia collocato fuori ruolo.

4. Il direttore designa un vicedirettore, fra i professori di ruolo del dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Art. 34.

La giunta

1. La giunta del dipartimento, ove costituita, è organo che coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso in cui il dipartimento sia articolato in sezioni, la costituzione della giunta è obbligatoria.

2. La giunta:

a) delibera su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dai regolamenti;

b) ha compiti istruttori e propositivi per il consiglio di dipartimento;

c) delibera in via definitiva sulle materie delegate dal consiglio di dipartimento;

e) svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. La giunta di dipartimento è composta almeno dal direttore, dal segretario amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante, da un ricercatore, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, dai responsabili delle sezioni, se costituite, e da eventuali altri componenti che il consiglio di dipartimento vorrà individuare.

4. La giunta viene rinnovata al momento della elezione del direttore.

Art. 35.

Dipartimenti clinici

1. È prevista la possibilità di istituire dipartimenti universitari clinici, nei quali l'assistenza sanitaria è attività istituzionale, inscindibilmente connessa con le attività di ricerca e di insegnamento.

Per quanto attiene alla sola attività assistenziale i dipartimenti universitari clinici operano come regolamentato da protocolli d'intesa tra Università e Regione e con le aziende ospedaliere.

2. La costituzione, l'organizzazione e la gestione dei dipartimenti universitari clinici rispondono prioritariamente allo statuto ed ai regolamenti dell'Università di Ancona. Per quanto concerne la gestione amministrativo contabile delle risorse assegnate dall'azienda ospedaliera, così come la valutazione dei parametri di costo e ricavo, si fa riferimento alla normativa propria dell'azienda ove opera il dipartimento, tenendo conto delle caratteristiche peculiari che l'assistenza medica assume nei reparti universitari, in funzione della didattica e della ricerca.

3. I dipartimenti così costituiti, a direzione universitaria, possono includere unità operative ospedaliere.

In tal caso il consiglio di dipartimento, per l'organizzazione di attività di carattere assistenziale e per la gestione delle risorse della azienda, è integrato dai responsabili dell'unità operativa a direzione ospedaliera e dalla rappresentanza del personale ospedaliero.

Art. 36.

Istituti

1. L'istituto è struttura organizzativa autonoma di uno o più settori scientifici omogenei per fini e per metodo per lo sviluppo della ricerca.

L'istituto collabora allo svolgimento dell'attività didattica, nei settori culturali di interesse, collabora inoltre con la facoltà al fine di assicurare un'equa ripartizione dei carichi didattici.

2. All'istituto afferiscono i professori di ruolo ed i ricercatori secondo quanto previsto nel regolamento generale di Ateneo.

3. Sono organi dell'istituto: il consiglio e il direttore.

4. Il consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività dell'istituto. Il consiglio è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori. Fa inoltre parte del consiglio un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

5. Il direttore ha la rappresentanza dell'istituto. Il direttore è eletto tra i professori di ruolo dai componenti del consiglio a maggioranza degli aventi diritto al voto. Il direttore è nominato con decreto del rettore.

6. Le modalità e le condizioni di costituzione degli istituti sono stabilite dal regolamento generale di ateneo, che deve tra l'altro prevedere:

a) il numero minimo dei componenti per la costituzione di un istituto in nessun caso inferiore a cinque professori di ruolo;

b) le modalità per la disattivazione degli istituti;

c) l'individuazione del senato accademico quale organo competente per dirimere eventuali controversie sulle afferenze.

Art. 37.

Centri interdipartimentali di ricerca

1. I centri interdipartimentali di ricerca sono strutture per lo svolgimento di ricerche di rilevante impegno scientifico e finanziario, che si esplicano su progetti di durata pluriennale, che coinvolgono attività di più strutture primarie ed hanno come presupposto la realizzazione di economie di scala dal punto di vista scientifico, finanziario e tecnologico.

2. I centri interdipartimentali di ricerca sono costituiti con decreto del rettore, su circostanziata proposta delle strutture primarie interessate, sentito il consiglio di amministrazione per gli aspetti amministrativi, previo parere favorevole del senato accademico.

3. Le risorse di personale, finanziarie e logistiche per lo svolgimento delle attività sono fornite dalle strutture primarie partecipanti al centro. La durata dell'attività del centro è precisata nella proposta di costituzione, e comunque non può essere superiore a cinque anni. La proposta ed il decreto rettorale precisano altresì a quale struttura primaria è affidata la gestione del centro.

4. I centri interdipartimentali di ricerca possono essere rinnovati, con decreto rettorale, dietro richiesta dei dipartimenti partecipanti, previo parere del senato accademico che valuta le effettive esigenze e l'attività svolta.

5. Sono organi di ciascun centro interdipartimentale di ricerca:

il consiglio scientifico;

il direttore scientifico.

6. I componenti del consiglio scientifico sono designati dai consigli delle strutture primarie che partecipano al centro, tra i professori e ricercatori che aderiscono al centro stesso.

7. Il direttore scientifico è, di norma, un professore di ruolo dell'Università nominato dal rettore, su designazione del consiglio scientifico.

8. La composizione, le modalità di elezione e le competenze degli organi sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.

Art. 38.

Centri interdipartimentali di servizi

1. I centri di servizi organizzano attività di servizio di rilevante impegno, e/o apparecchiature complesse, di interesse comune a più strutture primarie, a fine di realizzare economie di scala dal punto di vista scientifico, finanziario e tecnologico.

2. I centri di servizi sono costituiti su richiesta delle strutture interessate, con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione per quanto di loro specifica competenza. I centri di servizi possono costituire centri di gestione autonoma oppure afferire, dal punto di vista gestionale, ad una delle strutture partecipanti.

3. Le risorse di personale, finanziarie e logistiche necessarie alla costituzione ed alla conduzione ordinaria del centro sono garantite dalle strutture interessate.

4. Sono organi di ciascun centro di servizio:

il consiglio tecnico-scientifico;

il coordinatore.

5. Il consiglio tecnico-scientifico è costituito da componenti designati dalle strutture afferenti al centro di servizi.

6. Il centro di servizi è retto dal coordinatore eletto, nel proprio seno, dal consiglio tecnico-scientifico tra i docenti delle strutture interessate. Il coordinatore è nominato dal rettore ed è coadiuvato da un responsabile operativo proposto dal consiglio tecnico-scientifico, di norma, tra il personale tecnico afferente alle strutture interessate.

Art. 39.

Biblioteche

1. Le biblioteche sono centri di documentazione dedicati alle esigenze della ricerca e della didattica ed inseriti funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali, internazionali.

2. Le biblioteche adempiono al compito di garantire al personale, agli studenti e, secondo regole definite, al pubblico, l'accesso alle fonti di informazione mediante la ricerca, l'acquisizione, la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi e documenti.

3. Le biblioteche sono inoltre dedicate alla ricerca ed alla sperimentazione sulle metodologie di organizzazione e diffusione dell'informazione scientifica e dell'innovazione tecnologica.

4. Il sistema bibliotecario di ateneo può essere articolato in più poli. L'ateneo favorisce il coordinamento tra i poli al fine di conseguire economie di scala e vantaggi in termini di efficienza e di efficacia. L'ateneo favorisce altresì la collaborazione tra le biblioteche dell'ateneo e quelle di altri atenei o di altre istituzioni.

5. Il regolamento d'ateneo stabilisce il livello minimo di servizi che ciascuna biblioteca deve fornire.

6. Riguardo agli aspetti organizzativi valgono le norme relative ai centri di servizi, contenute nell'art. 38.

Art. 40.

Centri di servizio di ateneo

Per la predisposizione e la fornitura di servizi di interesse generale, il senato accademico, a maggioranza dei componenti e con parere favorevole del consiglio di amministrazione, può istituire centri di servizi di ateneo. Il consiglio tecnico-scientifico, il coordinatore del consiglio tecnico-scientifico ed il responsabile operativo sono nominati dal rettore su designazione del senato accademico.

Art. 41.

Centri interuniversitari e consorzi

1. Per lo svolgimento di attività istituzionali di comune interesse possono essere stabilite forme di collaborazione tra l'ateneo e altre università e/o enti pubblici e privati, mediante la costituzione di centri interuniversitari e di consorzi.

2. Le risorse per la costituzione e l'attività dei centri interuniversitari e dei consorzi sono garantite dalle strutture che vi partecipano.

3. La costituzione di centri e consorzi e l'adesione agli stessi sono deliberate dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. Qualora le risorse per la partecipazione a centri interuniversitari ed a consorzi siano garantite anche parzialmente dall'ateneo, la delibera del senato accademico deve essere adottata a maggioranza dei componenti e con parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Art. 42.

Aziende

L'Università, nell'ambito dei propri fini istituzionali, per il raggiungimento di scopi specifici, con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, può utilizzare il modello organizzativo di azienda stabilendone organi e competenze, secondo la disciplina da dettare nel regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità in ordine alla definizione dei fini strumentali ed ai profili finanziari e di bilancio.

Art. 43.

Amministrazione centrale

1. L'amministrazione centrale, principale struttura di servizi dell'ateneo, è articolata di norma in centri tecnici e servizi tematici per materie o finalità.

2. All'amministrazione centrale compete:

a) la gestione del personale per gli aspetti non riguardanti la didattica e la ricerca;

b) gli atti di disposizione, realizzazione e manutenzione straordinaria di beni immobili;

c) la realizzazione e l'acquisto di grandi attrezzature ed impianti tecnologici di interesse generale;

d) i contratti e le convenzioni di interesse generale.

3. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

4. Per le restanti questioni ha vigore il principio della distinzione tra determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo, di competenza degli organi di governo universitari, e la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di competenza dei dirigenti.

Art. 44.

Direttore amministrativo

1. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore.

2. Il contratto è a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile.

3. Il direttore amministrativo può essere sospeso o dichiarato decaduto, con provvedimento motivato del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il senato accademico.

Art. 45.

Funzioni dirigenziali

1. Nell'ambito della vigente normativa sulla dirigenza il direttore amministrativo, gli altri dirigenti ed i responsabili delle strutture attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici, disponendo a tale scopo di mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi, e rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse, di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

2. Alla qualifica dirigenziale si accede secondo le disposizioni di legge.

Art. 46.

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione interno ha il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il nucleo è nominato dal rettore su designazione del senato accademico e può essere composto anche da componenti esterni all'ateneo.

3. Il nucleo opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di governo dell'Università.

Ha accesso a tutti i documenti e comunica i risultati delle sue analisi alle strutture dell'ateneo.

4. Il nucleo è rinnovato ogni tre anni accademici e la sua composizione e funzionamento sono disciplinati dal regolamento generale di ateneo.

Art. 47.

Collegio dei revisori

Per il controllo della gestione amministrativo contabile dell'ateneo è costituito presso l'Università un collegio dei revisori.

Il collegio è designato dal senato accademico, su proposta del rettore.

La composizione ed il funzionamento del predetto organo collegiale sono definiti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 48.

Copertura assicurativa e patrocinio legale

1. L'Università può accendere un'assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività amministrativo-contabile relativa ai componenti degli organi di governo.

Il regolamento generale di ateneo stabilisce i limiti e le modalità di detta copertura assicurativa.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'Università può assumere a proprio carico le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di resposabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso nello stabilire le condizioni, le modalità ed i limiti di tale onere, il regolamento dovrà comunque prevedere l'obbligo, da parte dell'amministrazione, di esigere dal dipendente tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.

Art. 49.

Comitato per lo sport universitario

1. È costituito presso l'Università degli studi di Ancona il comitato per lo sport universitario, con lo scopo di promuovere l'attività sportiva degli studenti e del personale universitario, sovrintendendo agli indirizzi di gestione degli impianti a disposizione ed ai programmi di sviluppo delle varie attività.

2. Compongono il comitato:

il rettore o un suo delegato, con funzioni di presidente;

due componenti designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale e internazionale;

un docente designato dal senato accademico ed un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal consiglio di amministrazione;

due studenti designati dal consiglio degli studenti al suo interno;

il direttore amministrativo o un suo delegato, anche con funzioni di segretario.

3. L'attuazione e la realizzazione dei programmi di sviluppo delle attività sportive deliberati dal comitato, nonché la gestione degli impianti sportivi universitari sono affidati, mediante convenzione, agli enti legalmente riconosciuti che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale. Questi presentano ogni anno una relazione sulle attività svolte e sulla gestione delle risorse messe a disposizione dall'Università.

Art. 50.

Pari opportunità

L'Università istituisce un comitato per le pari opportunità che opera per attivare nell'ateneo i principi legislativi vigenti in materia.

Art. 51.

Attività per conto di terzi

1. Allo scopo di offrire agli studenti un insegnamento maggiormente finalizzato anche riguardo alla preparazione professionale, necessaria ad un proficuo inserimento nel mondo del lavoro, l'ateneo promuove rapporti convenzionali, rapporti di collaborazione scientifica, nonché le attività per conto di terzi comprese le attività professionali intramurarie esercitate dai docenti a tempo pieno.

2. Una quota non superiore al 60% del corrispettivo derivante da ogni attività per conto di terzi può essere erogata al personale partecipante alla attività.

3. Tale quota è elevata all'80% quando trattasi di attività di puro carattere intellettuale.

4. A ciascun dipendente, per ogni esercizio finanziario, non possono essere erogati proventi da attività per conto terzi superiori alla propria retribuzione annua lorda.

5. Il regolamento delle attività per conto terzi deve contenere norme, valutazione costi diretti e indiretti, nonché le quote del finanziamento alle strutture ed al fondo di ateneo.

Art. 52.

Contratti

1. L'Università, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato su prestazioni di lavoro, consulenze e contratti d'opera e contratti per la copertura anche parziale di insegnamenti.

2. Il ricorso ai contratti per attività di insegnamento è ammesso:

a) in via eccezionale, quando siano espletate invano le procedure per affidamenti e supplenze a personale di ruolo nelle Università, oppure;

b) quando riguardino contributi didattici su insegnamenti professionalizzanti.

3. Contratti a tempo determinato possono altresì essere previsti per attività di supporto o di collaborazione alla didattica.

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53.

Regolamenti

1. Il presente statuto è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università.

2. Le norme attuative delle disposizioni statutarie, ivi compresi i procedimenti elettorali, sono contenute nei regolamenti di ateneo.

3. In particolare sono emanati con decreto del rettore i seguenti regolamenti:

regolamento generale d'ateneo;

regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

regolamento per le attività còhto terzi;

regolamento didattico.

4. Il regolamento generale di ateneo ed il regolamento didattico sono approvati a maggioranza dei componenti del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

5. Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed il regolamento per le attività conto terzi sono approvati a maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

6. Per i regolamenti sull'organizzazione del tutorato, sull'attuazione della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e per altri regolamenti si rinvia alle norme di emanazione contenute nel regolamento generale d'ateneo.

7. I regolamenti entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro emanazione.

8. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dallo statuto, continuano ad avere efficacia i regolamenti vigenti, ad eccezione delle disposizioni che non contrastino con le norme dello statuto.

9. I regolamenti di cui a presente articolo devono essere emanati entro centottanta giorni dall'emanazione dello statuto.

Art. 54.

Definizione normativa

Nel presente statuto nella dizione ricercatori confermati sono compresi gli assistenti del ruolo a esaurimento facenti parte del personale dell'ateneo.

Art. 55.

Durata cariche elettive

1. Tutte le cariche e rappresentanze elettive durano tre anni.

2. Le rappresentanze elettive degli studenti non sono rinnovabili.

Art. 56.

Mandati elettivi degli organi individuali

Nella prima attuazione del presente statuto, per garantire continuità e regolarità di svolgimento delle attività dell'Ateneo, il rettore, i presidi di facoltà, i direttori di dipartimento, di istituto e dei centri, i presidenti di consiglio di corso di laurea e diploma, i direttori di scuola di specializzazione completano i mandati previsti al momento delle elezioni.

Art. 57.

Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali

1. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti; nel computo per determinare tale maggioranza si detrae il numero degli assenti giustificati.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che, per determinati argomenti, non sia diversamente disposto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

3. I componenti del collegio non partecipano alla adunanza sulle questioni che riguardino direttamente la loro persona o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.

4. I verbali delle adunanze degli organi sono pubblici.

Art. 58.

Incompatibilità per le cariche

Non sono compatibili fra loro le cariche di componente del senato accademico e di componente del consiglio di amministrazione ad eccezione delle cariche di rettore, pro rettore vicario e direttore amministrativo.

Art. 59.

Indennità

1. Alle seguenti cariche spetta l'indennità di funzione:

rettore

pro rettore vicario;

direttore amministrativo;

revisori dei conti;

nucleo di valutazione;

presidi di facoltà;

direttori di dipartimento.

2. Il consiglio di amministrazione determina la misura delle indennità previste per la partecipazione agli organi di governo dell'Università, per le cariche di cui sopra, esclusi i direttori di dipartimento, nonché per il personale delle aree dirigenziali ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed i titolari di funzioni equiparate presso l'amministrazione centrale e i dipendenti investiti di particolari funzioni o responsabilità.

3. I consigli di dipartimento deliberano annualmente l'indennità, a carico dei rispettivi bilanci, per il direttore di dipartimento.

La misura di tale indennità è definita entro un limite massimo fissato dal consiglio di amministrazione con la delibera di cui al secondo comma del presente articolo.

4. Al personale dell'Ateneo, per attività aggiuntive di notevole complessità e responsabilità connesse alla partecipazione a collegi e commissioni, può essere corrisposto un gettone determinato dal consiglio di amministrazione.

Art. 60.

Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università

1. Per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca svolta utilizzando strutture o mezzi finanziari comunque forniti dall'Ateneo, il diritto a conseguire il brevetto è dell'Università. Agli autori è garantito il diritto morale di inventori, nonché un equo compenso commisurato al valore economico del brevetto.

2. Per le invenzioni che siano il risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, l'Università potrà riconoscere ai terzi contraenti diritti di titolarità o di contitolarità del brevetto, ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso.

Art. 61.

Calendario accademico

L'anno accademico ha inizio il primo novembre. Su deliberazione del senato accademico può essere decisa ogni anno la modifica dell'inizio dell'attività didattica.

Art. 62.

Modifiche dello statuto

Il senato accademico adotta le modifiche statutarie a maggioranza dei suoi componenti, sentito il consiglio di amministrazione.

Per la validità delle adunanze è necessario che intervengano due terzi dei componenti.

Art. 63.

Adeguamento di strutture esistenti

I dipartimenti, gli istituti, i centri interdipartimentali di ricerca e di servizio, elencati nelle tabelle allegate al presente statuto, sono riconosciuti come strutture dell'Ateneo e devono conformarsi alle norme del presente statuto entro cinque anni, ad eccezione dei centri che devono conformarsi entro due anni.

Art. 64.

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni che non siano subordinate all'adozione di apposite norme regolamentari.

3. Fino alla attuazione delle rispettive norme, previste dal presente statuto, gli attuali organi collegiali mantengono la loro composizione e le relative funzioni.

TABELLA 1

CORSI DI DIPLOMA

Facoltà di agraria:

Diploma universitario in tecniche erboristiche;

Diploma universitario in tecnologie alimentari.

Facoltà di economia:

Diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese;

Diploma universitario in servizio sociale.

Facoltà di ingegneria:

Diploma universitario in ingegneria elettronica;

Diploma universitario in ingegneria elettronica in teledidattica;

Diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione;

Diploma universitario in ingegneria meccanica;

Diploma universitario in ingegneria meccanica in teledidattica.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Diploma universitario in ortottista - assistente di oftalmologia;

Diploma universitario in tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Diploma universitario in fisioterapista;

Diploma universitario in infermiere;

Diploma universitario in tecnico di neurofisiopatologia;

Diploma universitario in ostetrica.

TABELLA 2

CORSI DI LAUREA

Facoltà di agraria:

Corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie.

Facoltà di economia:

Corso di laurea in economia e commercio;

Corso di laurea in economia politica.

Facoltà di ingegneria:

Corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e territorio;

Corso di laurea in ingegneria civile;

Corso di laurea in ingegneria edile;

Corso di laurea in ingegneria elettronica;

Corso di laurea in ingegneria meccanica.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Corso di laurea in medicina e chirurgia;

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:

Corso di laurea in scienze biologiche:

indirizzo in biologia marina e oceanografia;

indirizzo biotecnologico.

TABELLA 3

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Allergologia ed immunologia clinica

Anatomia patologica

Anestesia e rianimazione

Cardiologia

Chirurgia generale

Chirurgia plastica e ricostruttiva

Chirurgia toracica

Chirurgia vascolare

Dermatologia e venerologia

Ematologia

Endocrinologia e malattie del ricambio

Gastroenterologia

Geriatria

Ginecologia ed ostetricia

Igiene e medicina preventiva

Malattie infettive

Medicina del lavoro

Medicina fisica e riabilitazione

Medicina interna

Medicina legale

Microbiologia indirizzo medico

Microbiologia indirizzo tecnico

Neurologia

Oftalmologia

Oncologia

Ortopedia e traumatologia

Pediatria

Psichiatria

Radiodiagnostica

Reumatologia

Scienza dell'alimentazione:

indirizzo di nutrizione clinica;

indirizzo di nutrizione applicata;

indirizzo tecnologico alimentare.

Urologia

TABELLA 4

DIPARTIMENTI

Dipartimento di economia

Dipartimento di scienze dei materiali e della terra

Dipartimento di elettronica e automatica

Dipartimento di energetica

Dipartimento di meccanica

Dipartimento di matematica

Dipartimento di biotecnologie agrarie ed ambientali

TABELLA 5

ISTITUTI

Facoltà di economia:

Istituto di lingue;

Istituto di matematica e statistica;

Istituto di storia economica e sociologia;

Istituto di scienze aziendali;

Istituto di scienze giuridiche:

Facoltà di ingegneria:

Istituto di disegno, architettura e urbanistica (I.D.A.U.);

Istituto di edilizia;

Istituto di idraulica;

Istituto di informatica;

Istituto di pianificazione territoriale;

Istituto di scienza e tecnica delle costruzioni;

Istituto di strade e trasporti:

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di anatomia e istologia patologica;

Istituto di biochimica;

Istituto di biologia e genetica;

Istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;

Istituto di istituto di clinica medica generale, ematologia ed immunologia clinica;

Istituto di clinica ostetrica e ginecologica;

Istituto di clinica pediatrica;

Istituto di discipline psichiatriche e sociomediche;

Istituto di emergenze medico chirurgiche;

Istituto di fisiologia umana;

Istituto di malattie del sistema nervoso;

Istituto di malattie infettive e medicina pubblica;

Istituto di medicina clinica;

Istituto di medicina sperimentale e clinica;

Istituto di microbiologia;

Istituto di morfologia umana normale;

Istituto di patologia dell'apparato urinario;

Istituto di patologia e clinica dell'apparato locomotore;

Istituto di patologia sperimentale;

Istituto di scienze biomediche;

Istituto di scienze chirurgiche;

Istituto di scienze fisiche;

Istituto di scienze odontostomatologiche;

Istituto di scienze oftalmologiche;

Istituto di semeiologia diagnostica e terapia strumentale.

TABELLA 6

CENTRI

Centro di spesa e di servizi della presidenza della facoltà di agraria;

Centro di spesa e di servizi della presidenza della facoltà di economia;

Centro di spesa e di servizi della presidenza della facoltà di ingegneria;

Centro di spesa e di servizi della presidenza della facoltà medicina e chirurgia;

Centro di spesa e di servizi della presidenza della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali;

Centro linguistico ateneo dorico (C.L.A.D.);

Centro di servizi pluridisciplinari e risonanza magnetica;

Centro servizi informatici (C.S.I.);

Biblioteca tecnico-scientifica biomedica unificata di Monte Dago;

Biblioteca della facoltà di economia;

Azienda agraria;

Orto botanico;

Centro interdipartimentale di epidemiologia biostatica e informatica medica (E.B.I);

Centro intedipartimentale di ricerca per lo studio dei materiali innovativi per applicazioni biologiche (C.B.A.D.).

98A4622

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione relativa al regime doganale dei containers utilizzati nel trasporto internazionale nel quadro di un pool, firmata a Ginevra il 21 gennaio 1994.

A seguito dell'emanazione della legge 28 agosto 1998, n. 299, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 15 settembre 1997 che ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica della convenzione relativa al regime doganale dei containers utilizzati nel trasporto internazionale nel quadro di un pool, firmata a Ginevra il 21 gennaio 1994, in data 6 gennaio 1998.

All'atto del deposito è stata formulata la seguente riserva:

«L'Italia, in applicazione degli articoli 6 e 7 della convenzione, conformemente alla legislazione della Comunità europea, esige, in talune circostanze, la presentazione di un documento doganale e la costituzione di una garanzia per i pezzi di ricambio per le riparazioni, nonché per gli accessori e le attrezzature per container. Tali circostanze sono:

grave rischio di mancato rispetto dell'obbligo di riesportazione, e

incertezza sul fatto che il pagamento del debito doganale abbia luogo.

Ai sensi dell'art. 16, l'atto sunnominato entrerà in vigore per l'Italia il 6 luglio 1998.

98A4623

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Lubiana il 29 marzo 1993.

Il giorno 19 maggio 1998 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Lubiana il 29 marzo 1993, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 16 giugno 1997, n. 199, pubblicata nel supplemento ordinario n. 137/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 15 luglio 1997.

In conformità all'art. 29, l'accordo è entrato in vigore il giorno 19 maggio 1998.

98A4624

Entrata in vigore del protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Viet Nam, firmato ad Hanoi il 5 gennaio 1992.

Il giorno 10 maggio 1998 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Viet Nam, firmato ad Hanoi il 5 gennaio 1992 e recepito nel nostro ordinamento con legge 23 marzo 1998, n. 69, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1998.

Conformemente all'art. X il predetto protocollo è entrato in vigore in data 10 maggio 1998.

98A4625

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Venerdì 15 maggio 1998 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Reverendissima Monsignor Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, Nunzio Apostolico in Italia, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 15 maggio 1998 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. la Signora Natalia Drozd, ambasciatore della Repubblica di Belarus, la quale Gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 15 maggio 1998 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Alvaro Briones Ramirez, ambasciatore della Repubblica del Cile, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 15 maggio 1998 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Georges Ruphin, ambasciatore della Repubblica del Madagascar, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 15 maggio 1998 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Inal Batu, ambasciatore della Repubblica di Turchia, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 15 maggio 1998 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Adamou Chekou, ambasciatore della Repubblica del Niger, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

98A4626

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Cadice (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Maria del Mar Luna, vice console onorario in Cadice (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio/rinnovo di passaporti nazionali;

9) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Madrid;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1998

Il Ministro: DINI

98A4627

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Bissau (Guinea-Bissau)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giampaolo Pisano, console onorario in Bissau (Guinea-Bissau), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Dakar;

3) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa al rilascio di visti;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni;

5) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1998

Il Ministro: DINI

98A4628

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Port of Spain (Trinidad e Tobago)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Dolores Barberis Bortolusso, console onorario in Port of Spain (Trinidad e Tobago), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Caracas;

9) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Caracas;

11) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1998

Il Ministro: DINI

98A4629

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Ente nazionale assistenza magistrale

Con decreto ministeriale 24 aprile 1998 è stato stabilito che, a decorrere dalla data di insediamento, al presidente dell'Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM), spetta un compenso annuo lordo, per l'attività svolta, pari al vigente trattamento economico annuo iniziale lordo del direttore generale dell'Ente medesimo, maggiorato del 20%.

98A4632

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 30 ottobre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1996) ed afferenti il Programma nazionale di ricerca per la chimica III fase.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1998, prot. n. 484, ai fini dell'affidamento dell'esecuzione del sottoindicato oggetto specifico delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicato con decreto ministeriale 30 ottobre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1996) ed afferenti il Programma nazionale di ricerca per la chimica III fase, con contratto di ricerca ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è stato scelto il seguente soggetto:

tema 1 «Tecnologie di separazione-purificazione di prodotti liquidi/effluenti liquidi»;

SIAD - Società italiana acetilene e derivati S.p.a. - Bergamo;

costo: l'ammontare massimo del contratto è di 2.100 milioni di lire (al netto di IVA), di cui 1.890 milioni per le attività di ricerca e 210 milioni per le attività di formazione;

tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

L'affidamento dell'esecuzione dell'oggetto specifico delle ricerche e delle relative attività di formazione al soggetto di cui sopra verrà effettuato, al termine delle necessarie attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con specifico decreto ministeriale con il quale verrà definito il relativo capitolato tecnico e verrà richiesto all'Istituto mobiliare italiano S,p.a. di provvedere alla stipula del contratto di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

98A4633

Scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 30 ottobre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1996) ed afferenti il Programma nazionale di ricerca sulle biotecnologie avanzate II fase.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1998, n. prot. 483 ai fini dell'affidamento dell'esecuzione del sottoindicato oggetto specifico delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicato con decreto ministeriale 30 ottobre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1996) ed afferente il Programma nazionale di ricerca sulle biotecnologie avanzate II fase, con contratto di ricerca ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è stato scelto il seguente soggetto:

tema 7 «Applicazione di tecniche integrate struttura-funzione nello sviluppo di molecole biologicamente attive»;

Consorzio polo nazionale bioelettronica P.S.T. Elba - Marciana (Livorno);

costo: l'ammontare massimo del contratto è di 4.201 milioni di lire (al netto di IVA), di cui 3.781 milioni per le attività di ricerca e 420 milioni per le attività di formazione;

tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

L'affidamento dell'esecuzione dell'oggetto specifico delle ricerche e delle relative attività di formazione al soggetto di cui sopra verrà effettuato, al termine delle necessarie attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con specifico decreto ministeriale con il quale verrà definiti il relativo capitolato tecnico e verrà richiesto all'Istituto mobiliare italiano S,p.a. di provvedere alla stipula del contratto di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

98A4634

Approvazione, ai fini dell'affidamento dei relativi contratti, dei progetti di ricerca e/o formazione professionale presentati per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Con decreti ministeriali 25 febbraio 1998, n. prot. 434 e 31 marzo 1998, n. prot. 485 sono stati approvati ai fini dell'affidamento dei relativi contratti afferenti a progetti di ricerca e/o formazione professionale presentati per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, i seguenti progetti di ricerca e/o formazione:

Rif. 2413 - progetto: «Rete radiomobile multiservizi basata sul nuovo standard europeo Tetra»;

soggetto proponente: regione Toscana - Firenze;

soggetto esecutore: OTE S.p.a. - Firenze;

costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 8.068 milioni di lire;

tempo: la durata massima delle attività di ricerca è fissta in 21 mesi;

Rif. 2503 - progetto: «Motore diesel di piccola cilindrata per vettura 3 litri/100 Km»;

soggetto proponente: Fiat auto S.p.a. - Torino;

soggetto esecutore: Centro ricerche Fiat S.c.p.a. - Orbassano (Torino);

costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 14.576 milioni di lire;

tempo: la durata massima delle attività di ricerca è fissata in 36 mesi;

Rif. 2505 - progetto: «Ecodriver»;

soggetto proponente: Fiat auto S.p.a. - Torino;

soggetto esecutore: Centro ricerche Fiat S.c.p.a. - Orbassano (Torino);

costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 15.000 milioni di lire;

tempo: la durata massima delle attività di ricerca è fissata in 42 mesi;

Rif. 3575 - progetto: «Studio della crosta terrestre in un transetto nell'Appennino centrale, mediante tecniche di sismica a riflessione e di indagini correlate»;

soggetto proponente: Consiglio nazionale delle ricerche - Roma;

soggetto esecutore: Consorzio per la geofisica profonda CO.GE.PRO - Sgonico (Trieste);

costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 2.727 milioni di lire;

tempo: la durata massima delle attività di ricerca è fissata in 6 mesi;

Rif. 2499 - progetto: «Sviluppo di sinergie fra enti pubblici, Centri di ricerca industriali e PMI nel settore della produzione di utensili e nella lavorazione di materiali lapidei»;

soggetto proponente: regione Liguria - Genova;

soggetto esecutore: Centro sviluppo materiali S.p.a. - Roma;

costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 2.460 milioni di lire;

tempo: la durata massima delle attività di ricerca è fissata in 24 mesi;

Rif. 2414 - progetto: «Fitodepurazione, smaltimento refluo oleario»;

soggetto proponente: regione Umbria - Perugia;

soggetto esecutore: ISRIM S.c.r.l. - Terni;

costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 5.000 milioni di lire;

tempo: la durata massima delle attività di ricerca e/o formazione è fissata in 48 mesi;

Rif. 2529 - progetto: «Arte tecnologia e finanza»;

soggetto proponente: comune di Siena;

soggetto esecutore: costituendo Consorzio (Basilichi S.p.a. - Syremont S.p.a. - Sepa S.p.a.);

costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 3.600 milioni di lire;

tempo: la durata massima delle attività di ricerca e/o formazione è fissata in 36 mesi.

Rif. 3492 - Progetto: «Recupero energia da rifiuti solidi urbani»;

soggetto proponente: AMA - Azienda municipale ambiente - Roma e Centro sviluppo materiali S.p.a. - Roma;

soggetto esecutore: Centro sviluppo materiali S.p.a. - Roma;

costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 15.000 milioni di lire;

tempo: la durata massima delle attività di ricerca e/o formazione è fissata in 36 mesi;

Rif. 3567 - progetto: «Tecnologie innovative di sicurezza»;

soggetto proponente: Università degli studi «La Sapienza» - Roma;

soggetto esecutore: Ansaldo S.p.a. - Genova;

costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 1.500 milioni di lire;

tempo: la durata massima delle attività di ricerca e/o formazione è fissata in 24 mesi.

Rif. 2545 - progetto: «Materiali sostituzioni ossee»;

soggetto proponente: regione Liguria - Genova;

soggetto esecutore: Centro sviluppo materiali S.p.a. - Roma;

costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 6.000 milioni di lire;

tempo: la durata massima delle attività di ricerca e/o formazione è fissata in 36 mesi.

Rif. 2508 - progetto: «Realizzazione prodotti tessili innovativi»;

soggetto proponente: provincia di Prato;

soggetto esecutore: Tecnotessile società nazionale di ricerca tecnologica a r.l. - Prato;

costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 11.000 milioni di lire;

tempo: la durata massima delle attività di ricerca e/o formazione è fissata in 48 mesi.

L'affidamento dei relativi contratti ai soggetti esecutori di cui sopra verrà effettuato, al termine delle necessarie attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con specifici decreti dipartimentali con i quali verranno definiti i relativi capitolati tecnici e verrà richiesto all'Istituto mobiliare italiano S,p.a. di provvedere alla stipula del contratto di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

98A4635

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio per la tutela della denominazione di origine del vino Orvieto Classico e Orvieto intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Velzna»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Umbria sulla domanda sopra citata;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi in Orvieto (Terni) il giorno 23 marzo 1998, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, società ed aziende vitivinicole ed in particolare la richiesta unanime formulata in tale sede di integrare la denominazione «Velzna», oggetto di domanda di riconoscimento, con la dizione alternativa di «Orvietano»;

Vista la propria deliberazione, adottata nella riunione tenutasi nei giorni 6 e 7 aprile 1998, di eliminare il riferimento al nome «Velzna», che pur facendo riferimento all'antico nome etrusco di Orvieto appare di difficile collocazione geografica e quindi inidoneo a definire un territorio, e di limitare l'utilizzazione della denominazione «Orvietano» ai vini rossi prodotti nel territorio ricadente in parte della provincia di Terni, evitando in tal modo una possibile confusione con i vini bianchi a denominazione di origine controllata «Orvieto» e «Orvieto» Classico ottenuti in una zona di produzione in gran parte coincidente con quella individuata dal proposto disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvietano» in argomento;

Preso atto della nota della propria sezione amministrativa diretta al Consorzio richiedente con la quale si comunicavano la deliberazione e le motivazioni sopra indicate;

Preso altresì atto della nota integrativa trasmessa dal Consorzio citato con la quale si chiedeva il riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» e si dichiarava di accettare la decisione del Comitato condividendone le motivazioni;

Ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10, 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

rosso e con riferimento al nome dei vitigni Aleatico, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero e Sangiovese.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Per la tipologia «Orvietano Rosso» o «Rosso Orvietano»

vitigni principali: Aleatico, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Canaiolo R., Ciliegiolo, Merlot, Montepulciano, Pinot nero, Sangiovese da soli o congiuntamente per almeno il 70%;

ed eventualmente

vitigni secondari: Aleatico, Barbera, Cesanese comune, Colorino, Dolcetto da soli o congiuntamente nella misura massima del 30%.

I vini a denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» con la specificazione di uno dei vitigni indicati all'art. 1, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai corrispondenti vitigni presenti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85%.

Possono concorrere alle produzione dei vini predetti uve a bacca di colore analogo provenienti dai vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni, nella misura massima del 15%, nell'ambito aziendale.

Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve delle varietà di vitigno Cabernet franc e Cabernet sauvignon.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» ricade nella provincia di Terni e comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio amministrativo dei comuni di Allerona, Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Guardea, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Porano e S.Venanzo.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni dei vini a denominazione di origine controllata di cui si tratta. Sono pertanto da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

In particolare i vigneti devono essere situati ad una altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m. ed avere una esposizione adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro in coltura specializzata non può essere inferiore a 2500 piante.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli normalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

Tipologia	Produzione uva t/ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
—	—	—
«Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso», anche col nome del vitigno	10,0	11,0

Per i vigneti in coltura promiscua, la produzione massima di uva per ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

È consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie ammesse.

Le operazioni di arricchimento non possono determinare un aumento superiore ad un grado alcolometrico.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità delle norme comunitarie e nazionali.

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino	Produzione massima di vino
—	—	—
«Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso», anche col nome del vitigno	70%	70 hl

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al disotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per l'intero quantitativo.

I vini di cui all'art. 1 possono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento, eventualmente in legno.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso»:

colore: rosso rubino vivace intenso, talvolta con riflessi violacei;

profumo: vinoso intenso, talvolta erbaceo;

sapore: morbido, elegante, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

«Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» Aleatico:

colore: rosso granato con tonalità violacee;

profumo: finemente aromatico, caratteristico;

sapore: tipico, morbido, vellutato, talvolta amabile o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol. di cui almeno 9,5% vol. svolto;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

«Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» Cabernet o Cabernet franc o Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

«Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» Canaiolo:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: vellutato con bouquet tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

«Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» Ciliegiolo:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: fruttato, con retrogusto caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

«Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» Merlot:

colore: rosso rubino con riflessi violacei, talvolta tendenti al rosso mattone con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

«Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» Pinot nero:

colore: rosso rubino tendente al granato;

profumo: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo 18,0 g/l.

«Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» Sangiovese:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, gradevolmente tannico se giovane, piacevolmente amarognolo, fruttato caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare percezione di legno.

Art. 7.

Etichettatura, designazione, presentanzione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «classico», «extra», «fine», «riserva», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1. È obbligatoria la menzione amabile o dolce ove prevista dalle tipologie.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, è consentito soltanto in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

È consentito altresì l'uso della indicazione aggiuntiva «vigna» seguita immediatamente dal relativo toponimo purché le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria nel caso di recipienti di volume nominale fino a litri 5.

Art. 8.

Confezionamento

Per i vini di cui all'art. 1 confezionati in recipienti di contenuto inferiore a litri 5,0 è vietata la chiusura con tappo a corona, con capsule a strappo e con altre chiusure similari al tappo corona.

98A4631

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dell'amministrazione straordinaria del Fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1998 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha prorogato l'amministrazione straordinaria del Fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane (Sicilcassa S.p.a.).

98A4630

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1998 è autorizzata per il periodo dal 11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - filiale Upim, con sede in Milano, unità di Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 307 ore, corrispondenti a 46 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 25 lavoratori su un organico di 34 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 218 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori su un organico di 34 unità.

È autorizzata per il periodo dal 11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Firenze-Cimabue, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 250 ore, articolate mediante la riduzione di orario in ogni singola settimana pari a 38 ore settimanali, nei confronti di un massimo di 21 lavoratori su un organico di 38 unità.

È autorizzata per il periodo dal 11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Firenze-Cimabue, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 150 ore, articolate mediante la riduzione di orario in ogni

singola settimana e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori su un organico di 38 unità.

È autorizzata per il periodo dal 11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Lucca, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, una riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 291 ore, aricolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative corrispondenti a 44 giorni lavorativi di 6,66 ore, nei confronti di un numero massimo di 22 lavoratori su un organico di n. 36 unità.

È autorizzata per il periodo dal 11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Lucca, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 182 ore, aricolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riporporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un numero massimo di 13 lavoratori su un organico di 36 unità.

È autorizzata per il periodo dal 11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Viareggio, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 136 ore, corrispondenti a 21 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su un organico di 22 dipendenti.

È autorizzata per il periodo dal 11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Viareggio, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 81 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 9 lavoratori su un organico di n. 22 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto - a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - magazzini Upim - i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificaziioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. 1, foglio n. 237.

98A4638

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, compresa la Compagnia carenanti di Genova.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1998 è disposta la proroga della corresponsione di una indennita pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, compresa la Compagnia carenanti di Genova, nonché in favore dei lavoratori e dipendenti delle imprese di cui all'art. 16 della legge n. 84 del 1994 ed ai dipendenti delle autorità portuali, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 febbraio 1998, per il periodo dal 1° aprile 1997 al 31 dicembre 1997, e per la durata dell'intera sospensione, così come disciplinata dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1998, n. 30.

98A4639

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1° giugno 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1755,63
ECU	1941,20
Marco tedesco	985,59
Franco francese	293,90
Lira sterlina	2864,84
Fiorino olandese	874,40
Franco belga	47,779
Peseta spagnola	11,603
Corona danese	258,70
Lira irlandese	2485,62
Dracma greca	5,774
Escudo portoghese	9,624
Dollaro canadese	1204,71
Yen giapponese	12,594
Franco svizzero	1184,64
Scellino austriaco	140,07
Corona norvegese	233,16
Corona svedese	224,10
Marco finlandese	324,37
Dollaro australiano	1086,38

98A4667

BANCA D'ITALIA

Partecipanti al capitale di banche

Con riferimento all'argomento in oggetto si emanano disposizioni concernenti gli accordi di voto fra i partecipanti al capitale di banche italiane e una informativa annuale sull'elenco dei soci delle banche italiane.

Ai fini delle presenti disposizioni le società finanziarie capogruppo di un gruppo bancario sono equiparate alle banche.

1. *Accordi di voto.*

Nell'ambito dei controlli sugli assetti proprietari delle banche, l'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) prevede l'obbligo di comunicazione alla Banca d'Italia di ogni accordo che regola o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca o in una società che la controlla.

In caso di omessa comunicazione, i soggetti partecipanti all'accordo non possono esercitare il diritto di voto per le azioni o quote cui l'obbligo si riferisce (art. 24 del testo unico). L'inosservanza del divieto comporta l'impugnabilità della deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta dovesse essere raggiunta con il concorso determinante dei voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. In ogni caso le azioni o quote per le quali on può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 4, del testo unico, la Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di comunicazione, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

La violazione dell'obbligo di comunicazione o la falsità della comunicazione medesima sono assistite, rispettivamente, da sanzioni amministrative e penali (art. 139, commi 1 e 2, del testo unico).

L'obbligo di comunicazione riguarda qualsiasi tipo di accordo, indipendentemente dalla forma, dalla durata, dal grado di vincolatività e stabilità.

Qualora dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei soggetti partecipanti all'accordo stesso. A tal fine la Banca d'Italia valuta in concreto i riflessi dell'accordo sulle politiche gestionali della banca. Particolare attenzione viene riservata ai patti che — prevedendo la creazione di una organizzazione stabile cui venga attribuita la competenza ad esprimersi, in via continuativa, sulle scelte gestionali della società — possano alterare la funzionalità dei processi decisionali della banca. La sospensione del voto può riguardare anche un solo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea della società.

1.2. *Modalità delle comunicazioni.*

Le comunicazioni sono inviate alla filiale della Banca d'Italia della provincia nella quale ha sede la banca cui si riferisce l'accordo di voto.

La comunicazione va effettuata dai partecipanti all'accordo (o da parte del soggetto a ciò delegato dagli altri aderenti al patto) ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce, entro cinque giorni dalla stipula. Qualora l'accordo non sia concluso in forma scritta, la comunicazione va effettuata entro cinque giorni dall'accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza.

La comunicazione in questione sintetizza il contenuto e le finalità dell'accordo e ne riporta, in allegato, il testo. Essa deve inoltre indicare:

il numero e le generalità dei partecipanti all'accordo;

la quota del capitale con diritto di voto complessivamente detenuta ovvero, nel caso di banche cooperative, il numero dei partecipanti rispetto al totale dei soci;

l'ammontare di ciascuna classe di titoli relativo a ogni partecipante;

l'esistenza di legami di tipo familiare o di affari fra i diversi partecipanti;

le eventuali intese tra uno o più aderenti all'accordo relative a future operazioni della società partecipata o delle sue controllate. In particolare, vanno descritti gli obiettivi dell'intesa e indicati i nominativi delle parti.

Nel caso di accordi di tipo associativo, la comunicazione dovrà indicare il numero dei partecipanti e la quota di capitale con diritto di voto dagli stessi complessivamente posseduta, ovvero, nel caso di banche cooperative, il numero dei partecipanti rispetto al totale dei soci.

Ogni variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti aderenti deve essere comunicata alla Banca d'Italia.

2. *Informativa sulla compagine sociale.*

Le banche, ad eccezione delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo, comunicano annualmente alla Banca d'Italia — ai sensi dell'art. 51 del testo unico — l'elenco dei soci che possiedono un numero di azioni con diritto di voto superiore al 2% del capitale, riferito alla data di approvazione dell'ultimo bilancio.

La comunicazione, da effettuare entro trenta giorni dalla medesima data, dovrà riportare, per ciascun socio:

il numero delle azioni con diritto di voto possedute;

la percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto;

il codice fiscale.

3. *Disposizioni transitorie.*

Per quanto concerne gli accordi di voto (cfr. parr. 1 e 1.2), si precisa che le comunicazioni già trasmesse alla Banca d'Italia andranno integrate con le informazioni sopra richieste entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative disposizioni.

Con riferimento alla informativa sulla compagine sociale (cfr. par. 2), in attesa di emanare istruzioni puntuali sulle modalità di comunicazione, si fa presente che le banche dovranno far tenere alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio — entro trenta giorni dal ricevimento della presente — una comunicazione, in forma libera, concernente la composizione della compagine sociale con riferimento alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1997.

Attesa la rilevanza che assumono anche per i soggetti esterni al sistema bancario, le presenti disposizioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nel far riserva di modificare nei termini di cui sopra le istruzioni di vigilanza sulla materia, si precisa che le disposizioni concernenti gli accordi di voto (cfr. parr. 1 e 1.2) entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le disposizioni relative all'informativa sulla compagine sociale (cfr. par. 2) hanno immediata applicazione.

98A4636

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo Forum di Bracigliano - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Bracigliano, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 24 aprile 1998, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo Forum di Bracigliano - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede Bracigliano (Salerno), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 22 aprile 1998, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e credizia, il dott. Francesco Bonifacio è stato nominato presidente del comitato stesso.

98A4637

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Liquidazione coatta amministrativa del «Gruppo studi trentini pubblicitari in sigla Gruppo soc. coop. a r.l.», in Trento

Con deliberazione n. 689 dell'8 maggio 1998, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa del «Gruppo studi trentini pubblicitari in sigla Gruppo soc. coop. a r.l.», con sede in Trento, via Manci n. 5, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando il liquidatore nella persona del dott. Mariano Zanolli, con studio in Trento, via Pozzo n. 30.

98A4640

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 2794 del 15 maggio 1997 sono stati revocati i seguenti provvedimenti rilasciati alla ditta Giuseppe Ronchieri di Massa per l'acqua minerale naturale «Sorgente Apua»:

1) proroga per l'ultimazione dello stabilimento di imbottigliamento rilasciata con D.G.R.T. n. 13140 del 18 novembre 1981;

2) autorizzazione a modificare le etichette e ad aggiornare le analisi chimiche e batteriologiche rilasciata con D.G.R.T. n. 3178 del 22 marzo 1982;

3) proroga per l'ultimazione dello stabilimento di imbottigliamento rilasciata con D.G.R.T. n. 2988 del 28 marzo 1983;

Con decreto dirigenziale n. 3526 dell'11 giugno 1997 è stato preso atto della revoca alla società «Fonti S. Pietro» S.a.s. del decreto ministeriale n. 1678 del 20 aprile 1978 con il quale si autorizzava la vendita dell'acqua minerale «Gentucca».

Con decreto dirigenziale n. 3527 del 11 giugno 1997 alla società Acqua e Terme di Uliveto S.p.a. avente:

sede legale in via Pinciana, 25 - Roma;

stabilimento di produzione in via Provinciale Vicarese, località Piana di Noce, comune di Vicopisano (Pisa);

P. I.V.A. 03904691007,

sono state concesse le seguenti autorizzazioni igienico - sanitarie:

A) autorizzazione all'esercizio del nuovo impianto di imbottigliamento dell'acqua minerale «Uliveto» denominato linea PET 1;

B) autorizzazione all'utilizzo di contenitori di vetro dalla capacità di 0,75 litri per l'imbottigliamento dell'acqua minerale «Uliveto».

Con decreto dirigenziale n. 4264 del 10 luglio 1997 è stato preso atto della revoca alla società Sorgenti Cristallo S.p.a. del D. AICS n. 670 del 13 gennaio 1958 di autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Cristallo» e sono state revocate le autorizzazioni sanitarie rilasciate con i seguenti provvedimenti:

D.G.R.T. n. 2945 del 7 aprile 1986;

D.G.R.T. n. 5555 del 13 giugno 1988.

Con decreto dirigenziale n. 4265 del 10 luglio 1997 è stato preso atto della revoca alla società Verruca S.r.l. del decreto ministeriale n. 85 del 5 ottobre 1926 di autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Verruca» e sono state revocate le autorizzazioni sanitarie rilasciate con i seguenti provvedimenti:

D.G.R.T. n. 14091 del 30 dicembre 1985;

D.G.R.T. n. 3700 del 26 aprile 1984.

Con decreto dirigenziale n. 4487 del 21 luglio 1997 sono state trasferite alla società Fiorfin 2000 S.r.l. avente:

sede legale in Firenze, via di Scandicci, 36;

stabilimento di produzione in Calci (Pisa), via delle Sorgenti, 36;

codice fiscale/partita I.V.A. 04519400487,

le seguenti autorizzazioni igienico - sanitarie:

1) l'autorizzazione sanitaria alla vendita per uso di bevanda dell'acqua minerale naturale denominata «Corona», di cui al decreto ministeriale n. 697 del 20 maggio 1959;

2) l'autorizzazione sanitaria a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Corona» in contenitori di cartone politenato «Tetra Pak Brik» della capacità di millilitri 500 e 1000, prodotto dalla Cartotecnica Pontina S.a.s. - Latina o dalla Tetra Pak Carta S.p.a. - Rubiera (Reggio Emilia) - aziende facenti parte del Consac (Consorzio approvvigionamento carta) - Modena, per il tipo «come sgorga dalla sorgente» di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 3161 del 9 aprile 1990, modificata con deliberazione della giunta regionale n. 4458 del 25 maggio 1993;

3) l'autorizzazione a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale naturale denominata «Corona», oltre che nei contenitori di vetro della capacità di centilitri 45, 90 e 190, per i tipi «come sgorga dalla sorgente» e «addizionata di anidride carbonica», di cui alla deliberazione n. 5101 del 30 maggio 1988 anche per i contenitori di vetro a perdere, della capacità di centilitri 33, 50, 75, 100, 150 e 200 per i tipi «come sgorga dalla sorgente» e «addizionata di anidride carbonica» di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 3161 del 9 aprile 1990.

Inoltre, l'autorizzazione sanitaria a confezionare e vendere in contenitori in PET, di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 4458 del 25 maggio 1993, è stata revocata.

Con decreto dirigenziale n. 4687 del 29 luglio 1997 alla società Sorgente Orticaia S.r.l. avente:

sede legale in via della Maulina n. 93 - Monte San Quirico (Lucca);

stabilimento di produzione in via Forravilla e Collina, 29/31 - Pracchia (Pistoia);

codice fiscale 01085650479,

sono stati decretati i seguenti provvedimenti:

1) autorizzazione a trasformare il locale utilizzato precedentemente per l'attività di imbottigliamento in vetro, revocata con decreto n. 1090 del 3 marzo 1997, in locale di deposito per l'acqua minerale confezionata in PET;

2) rinnovo dell'autorizzazione a confezionare e vendere l'acqua minerale «Silva» nei tipi «come sgorga dalla sorgente», «addizionata di anidride carbonica» e «leggermente addizionata di anidride carbonica», in contenitori di PET, di cui alla deliberazione n. 6875 del 1° luglio 1994, del tipo:

A) bottiglie finite di PET «LIGHTER» prodotte dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera), ed identificate con il simbolo «II» (doppia I iniziale di Inca International) in testa al corpo bottiglia;

B) bottiglie finite di PET «MELINAR B 90» prodotte dalla Nuova Sirma S.p.a. - Milano, ed identificate con il marchio da «1i» a «8i» nella parte inferiore del corpo bottiglia e con il marchio 3NS e 4NS sul filetto delle preforme;

C) bottiglie prodotte dalla società Sorgente Orticaia S.r.l. nel proprio stabilimento a partire da preforme di PET «LIGHTER e MELINAR B 90» prodotte rispettivamente dalla Inca International S.p.a. e dalla Nuova Sirma S.p.a., ed identificate con il marchio «Silva» sul fondo del corpo bottiglia in aggiunta ai contrassegni di cui ai punti *A)* e *B)*.

L'autorizzazione di cui al punto 2) è concessa per un periodo di trentasei mesi a partire dalla data di notifica del presente atto; durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Sorgente Orticaia S.r.l. è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi di controllo sulla migrazione globale e specifica dei contenitori, effettuate sia sui contenitori già finiti che sulle bottiglie prodotte dalla società richiedente a partire dalle preforme.

98A4641

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 2 6 0 9 8 *

L. 1.500